

DLXXIX.

TORNATA DI MARTEDÌ 6 APRILE 1886

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DI RUDINI.

SOMMARIO. Si dà comunicazione di una lettera del presidente della Camera relativa ai sentimenti espressigli dalla Camera in occasione d'un suo lutto domestico. — Il deputato Trompeo presenta un elenco di petizioni già esaminate dalla Giunta delle petizioni. — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi — Approvasi l'articolo 5 — Sull'articolo 6 parlano i deputati Codronchi, Vollaro, il relatore deputato Romanin Jacur ed il ministro dei lavori pubblici — Approvasi l'articolo 6 — Sulla soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge ministeriale parlano i deputati Codronchi, Gattelli, Vollaro, il relatore, il ministro dei lavori pubblici ed il ministro delle finanze — Accettasi la detta soppressione — Approvansi gli articoli 7, 8 e 9 — Sull'articolo 10 discorrono i deputati Gattelli, Buonavoglia, Vollaro, Cavalletto, Spirito, Baccarini, Penserini, il relatore ed i ministri dei lavori pubblici e delle finanze — Approvansi gli articoli 10, 11 e 12 — Sull'articolo 13 parlano i deputati Vollaro, Spirito, il relatore ed il ministro dei lavori pubblici — Approvasi l'articolo 13 — Il deputato Gattelli propone due articoli aggiuntivi e fanno in proposito alcune osservazioni il relatore ed il ministro delle finanze — I due articoli 14 e 15 sono approvati — Il ministro dei lavori pubblici propone un articolo 16 — Approvasi l'articolo 16 ed ultimo. — Discussione del disegno di legge per l'aumento degli stipendi dei maestri elementari — Parlano i deputati Costa, Costantini, Salaris ed il ministro della pubblica istruzione — Approvansi gli articoli del disegno di legge. — Il presidente annunzia una interrogazione del deputato Musini all'onorevole ministro dell'interno sopra le misure eccezionali di pubblica sicurezza prese nella provincia di Parma — Il presidente del Consiglio si riserva di rispondere. — Dopo brevi osservazioni dei deputati Plebano e Nicotera, relatore, approvansi i tre articoli del disegno di legge relativo ai prestiti accordati ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e Massa Carrara. — Senza discussione è approvato il disegno di legge relativo alla convenzione internazionale per la immersione dei cavi telegrafici sottomarini. — Senza discussione sono pure approvati gli articoli del disegno di legge relativo alla pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che presero parte alla spedizione dei Mille di Marsala. — Discussione della proposta di legge relativa all'aumento di fondo per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 — Parlano i deputati Nicotera, Cavalletto ed il ministro delle finanze — Approvansi i due articoli del disegno di legge. — Il presidente proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Convenzione con la ditta Pirelli per l'immersione di cavi telegrafici sottomarini; annunzia poscia

che, per mancanza di numero legale, è risultata nulla la votazione sui disegni di legge: l'uno relativo ai lavori del Tevere, l'altro relativo all'approvazione di contratti per cessione e permuta di beni demaniali. — Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano i deputati Miniscalchi, Sineo, Toaldi, Pandolfi, Maurigi ed il presidente del Consiglio.

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane.

Quartieri, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato; legge quindi il seguente sunto di una

Petizione.

3706. Il cavaliere Innocenzo Imbricci, prefetto del Capitolo cattedrale di Novara, dopo aver espone parecchie considerazioni relativamente al disegno di legge sull'abolizione delle decime sacramentali ed altre prestazioni fondiari, fa voti perchè non sia approvato dalla Camera.

Si dà comunicazione di una lettera del Presidente della Camera relativa ai sentimenti espressigli dalla Camera in occasione d'un suo lutto domestico.

Presidente. L'onorevole nostro Presidente scrive: (*Segni d'attenzione*).

“ Ventimiglia, 5 aprile 1886.

“ Onorevolissimo signor Vice-presidente della Camera dei deputati — Roma.

“ Per la prima volta dacchè la sventura mi ha colpito, mi regge l'animo di riprendere la penna; e ne consacro il primo uso ad esprimere un sentimento di riconoscenza e di affetto a Lei, onorevole signore, ed agli onorevoli miei colleghi.

« Se al dolore che mi opprime potevasi recare un qualche sollievo, avrei questo largamente ottenuto dal generoso interessamento che nella luttuosa mia condizione piacque alla Camera di ad dimostrarmi.

“ Non la povertà dei miei titoli, nè il desiderio costante di adeguarli ad intenti più alti, potevano meritarmi la dimostrazione insigne di cui venni onorato; mi è grato di doverla unicamente attribuire alla benevolenza degli onorevoli miei colleghi.

“ Ed è da questa particolare Loro benevolenza che io mi sento ad essi indelebilmente riconoscente.

“ Offro le mie più vive, più sentite azioni di grazie, ed attesto a V. S. onorevolissima ed a tutti

gli onorevoli miei colleghi, il mio sincero affetto, e la profonda mia devozione.

“ Della S. V. onorevolissima

“ *Obbligatissimo servitore e collega*

“ G. Biancheri „

Presentazione di un elenco di petizioni già esaminate dalla Giunta delle petizioni.

Presidente. Invito l'onorevole Trompeo a recarsi alla tribuna per presentare un elenco di petizioni.

Trompeo. Mi onoro di presentare alla Camera un elenco di 95 petizioni, che la Giunta ha già esaminate e sulle quali è pronta a riferire alla Camera.

Presidente. Questo elenco di petizioni sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge: Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere; Approvazione di contratti per cessioni e permuta di beni demaniali; Convenzioni con la Ditta Pirelli e Comp. per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscampo atto a tali operazioni.*

Si proceda alla chiama.

Quartieri, relatore, fa la chiama.

Presidente. Si lascieranno le urne aperte.

Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legge 23 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Seguito della discussione del disegno di legge per modificazione alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.*

Come la Camera rammenta, furono ieri approvati i primi quattro articoli di questo disegno di legge; ora do lettura dell'articolo 5:

“ Tanto le annualità pagate dallo Stato, quanto

quelle delle provincie e dei comuni, potranno essere vincolate a favore dell'Istituto od Istituti che anticiperanno le somme ai Consorzi ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo 5.

(È approvato).

« Art. 6. Le opere di bonificazione eseguite a norma dei precedenti articoli potranno essere distinte in più parti e a mano a mano che ciascheduna giungerà a compimento saranno, ad istanza degli interessati, verificati i lavori eseguiti in confronto coi progetti approvati e collaudati dal Genio civile, secondo le norme stabilite dalla legge delle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo V, capo III ed il pagamento della rispettiva quota annua decorrerà e sarà fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.

« Compiuta l'opera e proceduto all'accertamento di cui l'articolo 48 della legge 25 giugno 1882, n. 869, saranno fatte la liquidazione finale e la collaudazione definitiva di tutta la bonifica, secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 ed i proprietari, secondo le norme stabilite dall'articolo 50 della citata legge 25 giugno 1882, provvederanno alla conservazione e manutenzione dell'opera ».

Su quest'articolo è iscritto per parlare l'onorevole Codronchi. Ne ha facoltà.

Codronchi. Prego la Camera di voler accogliere un mio emendamento su questo articolo.

Egli è certo che il disegno della Commissione ha, me lo consenta l'onorevole mio amico Romanin-Jacur, peggiorato il disegno di legge ministeriale, in quanto ha fatte più gravi per i Consorzi le condizioni del disegno medesimo.

E valga il vero, l'articolo che noi abbiamo ieri votato stabiliva un contributo annuo per 40 anni di lire 3.50, mentre la tabella che è stata sostituita dalla Commissione riduce questo contributo per 40 anni a lire 2.90. Ma l'articolo è votato, ed io non ho altro da dire. Ho citato questo fatto per pregare la Camera di essere più indulgente verso la proposta che mi onoro di presentare.

Nell'articolo 6 è detto che il pagamento della quota annua decorrerà dopo un anno dalla collaudazione. Ora io vorrei fosse detto non « dopo un anno, » ma « entro un anno »; perchè questa parola « dopo » è molto vaga e indeterminata. Aggiungo un'altra osservazione. Io credo che si dovrebbe stabilire un termine per questa collaudazione, giacchè può avvenire che per ragioni amministrative o per ragioni d'indole diversa,

questo collaudo sia ritardato; ed allora i Consorzi che hanno già il danno di dover anticipare la spesa per un anno, potrebbero essere costretti a fare questa anticipazione per un tempo più lungo, a causa del ritardo del Governo nel collaudo dei lavori. E siccome ieri abbiamo reso più grave questo disegno di legge di fronte ai Consorzi, con la modificazione introdotta dalla Commissione, spero che non si voglia aggravarlo ancora accettando l'articolo 6 come è stato dalla Commissione proposto. Proporrei pertanto questo emendamento:

« Il pagamento delle relative quote annue decorrerà e sarà fatto entro un anno dalla data della collaudazione, la quale dovrà esser compiuta nei tre mesi successivi alla esecuzione dei lavori ».

Mi pare tanto giusto ciò che io chiedo, che spero di aver favorevoli l'onorevole ministro e l'onorevole relatore; e senza il loro autorevole appoggio dispererei di vedere accettato il mio emendamento.

Presidente. Invito la Commissione a dichiarare se accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Codronchi.

Romanin Jacur, relatore. La domanda del mio amico, l'onorevole Codronchi, omettendo di soggiungere sulle dichiarazioni ch'egli ha voluto premettere intorno all'articolo che fu discusso e votato ieri, perchè mi riporto alle cose dette ieri e le confermo, è così onesta, che la Commissione non ha da parte sua difficoltà di accettarla; e crede che anche il Ministero vorrà dimostrarsi di eguale parere.

Non è supponibile che il collaudo debba essere ritardato oltre un trimestre dal giorno in cui sarà avvertito il Genio civile che il lavoro è compiuto.

Quanto poi alla data, da cui decorrerà l'obbligo del pagamento per lo Stato e la formula proposta dalla Commissione in questo articolo, esporrò alla Camera la genesi della modificazione.

La Commissione è di avviso che sia conveniente di mantenere quanto più è possibile la armonia fra le varie leggi che riguardano argomenti affini.

Ora le disposizioni introdotte in questo articolo sono testualmente copiate dall'articolo 13 della legge sui consorzi d'irrigazione; la quale legge stabilisce pure il pagamento di una determinata quota sulle somme effettivamente dipendenti dai consorzi per la esecuzione dei lavori.

E poichè questa formula era stata sanzionata da voto recente della Camera e dal Senato parve

alla Commissione opportuno di riprodurla integralmente.

Però in quella formula non era stabilito da qual'epoca dovesse propriamente decorrere l'obbligo per lo Stato del pagamento; e la Commissione, d'accordo col Ministero, ha aggiunto una disposizione che migliora, per gli interessati, le condizioni fatte con la legge del 1883 sui Consorzi di irrigazione; cioè ha stabilito che il pagamento delle rispettive quote di concorso debba decorrere dall'anno nel quale la collaudazione sarà fatta.

Ripeto questo per giustificare e scagionare la Commissione dell'addebito di aver voluto aggravare a danno degli interessati, anche in questo articolo le proposte del Ministero. La Commissione anzi ha fatto l'opposto, ha voluto precisare meglio i termini di questa disposizione nell'interesse dei Consorzi.

La legge del 1882 sulle bonificazioni è una legge favorevole per gli interessati quanto basta a parere della Commissione; essa quindi è partita dal concetto che le disposizioni contenute in quella legge fossero tutte mantenute e rimanessero immutate, anche con le disposizioni della presente legge, e ciò per tutte le considerazioni svolte nella relazione e poi nella discussione meglio spiegate e confermate; aggiungo che il Ministero propose e mantenne la Commissione, che gli interessati fossero dispensati, quando le opere si eseguono con le disposizioni di questa nuova legge, dall'obbligo di rifondere allo Stato, alle provincie ed ai comuni la *plusvalenza* che avrebbero acquistato i terreni, per effetto della bonificazione come era disposto nell'art. 11 della legge del 1882; quindi parlare di peggioramento sembra alla Commissione assolutamente fuori di luogo e la Commissione respinge, per suo conto, questa affermazione con tranquilla coscienza.

Però siccome gli emendamenti proposti dall'onorevole Codronchi non sono tali da turbare le disposizioni proposte, ma anzi le completano nel senso desiderato dalla Commissione, essa per sua parte, ripeto, le accetta e ne raccomanda anche l'accettazione da parte del Ministero.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'emendamento dell'onorevole Codronchi non fa che ristabilire in parte il testo ministeriale.

Il Ministero aveva in fatti formulata così la sua proposta:

“ Il pagamento della corrispondente quota an-

nua sarà fatto dentro un anno dalla data di tale verificaione „.

Anzi il testo ministeriale era anche più largo, perchè stabiliva due modi di accertamento: uno provvisorio, l'altro definitivo. Di mano in mano che una parte di bonificazione era compiuta, si faceva un accertamento, per verificare se i lavori erano stati eseguiti conformemente ai progetti approvati; e in base a questo accertamento si poteva cominciare a pagare una quota corrispondente alle spese fatte. Finita l'opera poi si faceva la collaudazione nella forma stabilita dalla legge per le opere pubbliche. Così si procedeva più agevolmente evitando parecchie difficoltà. Invece la Commissione ha voluto che anche per la prima parte, cioè per l'accertamento provvisorio, si dovesse fare una vera e propria liquidazione, con tutte le forme stabilite dalla legge delle opere pubbliche; e così avremo prima una serie di liquidazioni parziali per ciascuna parte dell'opera, e poi, alla fine dell'opera, la liquidazione totale. Ciò premesso, come non avrei difficoltà di accettare anche il ristabilimento dell'intero articolo 4º del Ministero, così accetto la proposta dell'onorevole Codronchi, il quale si limita a proporre il ristabilimento di una parte.

L'onorevole Codronchi vuole inoltre che sia assegnato un termine di tre mesi per la ultimazione del collaudo, ossia per compiere tutte quelle operazioni che sono necessarie perchè si possa procedere al collaudo dell'opera, la quale potrà anche non essere collaudata se non è conforme ai progetti; e prescrive che il Ministero dentro tre mesi debba aver fatto quanto occorre da parte sua affinchè il collaudo venga eseguito. Non ho nessuna difficoltà di accettare anche questa sua proposta, per la ragione che siccome le formalità stabilite dall'articolo formulato dalla Commissione sono più lunghe di quelle che aveva proposto il Ministero, mi pare necessario di stabilire un termine dentro il quale queste siano compiute.

Vollaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Vollaro. Ho domandato di parlare per chiedere all'onorevole relatore che voglia spiegarmi che cosa la Commissione abbia inteso di dire con queste parole: “ A mano a mano che ciascuna giungerà a compimento saranno, ad istanza degli interessati, verificati i lavori eseguiti in confronto coi progetti approvati e collaudati dal Genio civile, secondo le norme stabilite dalla legge delle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo V, capo III „.

Romanin-Jacur, relatore. Titolo VI.

Vollaro. Qui dice V.

Presidente. Non interrompano.

Vollaro. Il relatore dice "titolo VI", ma nel disegno di legge è stampato "titolo V". E noi non abbiamo altro testo per le nostre discussioni che quello che è stampato e distribuito per cura della Presidenza della Camera.

Presidente. Nel disegno di legge infatti è scritto titolo V, capo III.

Vollaro. Ora io faccio osservare che il titolo V capo III non si riferisce a ciò che si discute, ma riguarda i diritti e le obbligazioni di chi costruisce od esercita le ferrovie.

Penserini. È un errore di stampa.

Vollaro. Quindi se c'è un errore di stampa va rettificato.

Questa è l'osservazione che io voleva fare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin Jacur, relatore. Trattasi di un errore di stampa, deve leggersi: "Titolo VI, capo III".

Presidente. Sta bene. Verremo ai voti.

L'emendamento dell'onorevole Codronchi va collocato in fine del primo capoverso dell'articolo.

Leggo dunque l'articolo 6 con l'emendamento Codronchi o lo pongo a partito.

"Le opere di bonificazione eseguite a norma dei precedenti articoli potranno essere distinte in più parti e a mano a mano che ciascheduna giungerà a compimento saranno, ad istanza degli interessati, verificati i lavori eseguiti in confronto coi progetti approvati e collaudati dal Genio civile, secondo le norme stabilite dalla legge delle opere pubbliche del 20 marzo 1865, titolo VI, capo III ed il pagamento della quota annua decorrerà e sarà fatto entro un anno dalla data della collaudazione, la quale dovrà essere compiuta nei tre mesi successivi all'esecuzione dei lavori".

"Compiuta l'opera e proceduto all'accertamento di cui l'articolo 48 della legge 25 giugno 1882, n. 869, saranno fatte la liquidazione finale o la collaudazione definitiva di tutta la bonifica, secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 ed i proprietari, secondo le norme stabilite dall'articolo 50 della citata legge 25 giugno 1882, provvederanno alla conservazione e manutenzione dell'opera".

l'ongo a partito questo articolo 6.

(È approvato).

"Art. 7. Saranno applicabili anche ai consorzi,

per bonifiche di 1ª categoria, le disposizioni contenute negli articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 47 della legge 25 giugno 1882, n. 869".

Ha facoltà di parlare l'onorevole Codronchi.

Codronchi. Un'ultima volta chiedo di parlare sopra questo disegno di legge, e lo farò, secondo il solito, brevemente.

La Commissione sopprimendo l'articolo 6 del progetto ministeriale, e citando l'articolo 47 della legge 25 giugno 1882, ha tolta la facoltà di delegare la riscossione delle tasse, ribadendo un privilegio in favore della Cassa depositi e prestiti.

La Commissione è stata in ciò anche più ministeriale del Ministero, il quale concedeva uguali facoltà ad altri Istituti di credito, che fornissero prestiti o mutui per opere di bonificazione.

E dacchè ho facoltà di parlare domanderò all'onorevole relatore uno schiarimento. Se cioè i comuni e le provincie, hanno la facoltà per le loro quote di concorso, di ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti, giacchè l'articolo 47, della legge 25 giugno 1882, che in questo articolo 7 è citato, non parla che di consorzi obbligatori, ma non delle provincie, nè dei comuni.

In quanto alla prima parte, oramai, nelle condizioni attuali della discussione...

Gattelli. Chiedo di parlare.

Codronchi. ... non oso sperare che possa essere ripresentato l'articolo 6 del progetto ministeriale; ma desidererei, sulla seconda parte, di avere qualche schiarimento dall'onorevole relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gattelli.

Gattelli. Ho chiesto di parlare unicamente per domandare uno schiarimento. Giacchè si è sollevata una questione, per sapere se solamente ai consorzi stabiliti in conformità della legge 25 giugno 1882, sarà concessa la possibilità di ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti per i mutui occorrenti per le opere di bonificazione, ovvero se si debba intendere, come a me pare, che anche i consorzi costituiti legalmente prima della legge del 1882, possano avere lo stesso diritto.

Presidente. L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

Vollaro. Non avrei nulla a dire sopra questo articolo, se non dovessi fare una osservazione sulle ultime parole di esso.

Infatti l'articolo dice:

"Saranno applicabili anche ai Consorzi per bonifiche di 1ª categoria le disposizioni contenute negli articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 47 della legge 25 giugno 1882, n. 869."

L'articolo 47 della legge 25 giugno 1882 suona così:

“ È data facoltà alla Cassa di depositi e prestiti, di concedere ai consorzi volontari, che hanno ottemperato alla disposizione dell'articolo 16, ed ai Consorzi obbligatori, mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni 30, all'interesse normale stabilito secondo l'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazione delle tasse consorziali. »

Ora è risaputo che le tasse consorziali non costituiscono che una aggiunta alle tasse e soprattasse erariali, comunali e provinciali, sulla proprietà.

Con questo richiamo dell'articolo 47, indirettamente, fa una breccia agli articoli 51 e seguenti della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria, ultimamente promulgata.

Quindi, desidero che ciò che abbiamo limitato con una legge principale, non venga riprodotto con una legge secondaria. Troppo c'è già da pagare con le attuali tasse addizionali, sia provinciali che comunali; e se si è posto ad esse un limite per l'avvenire, questo però è restato superiore al limite massimo, quando le deputazioni provinciali, o i Consigli comunali fanno istanza perchè siano mantenute le attuali sulla media del triennio.

Io quindi desidererei che si ponesse termine a questi continui e crescenti aggravii sulla proprietà, e per ciò propongo che dall'articolo in discussione si sopprima il richiamo che si fa all'articolo 47 della legge 25 giugno 1882.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. Onorevoli signori, il mio amico Codronchi si è lagnato che la Commissione abbia soppresso l'articolo 6 del disegno ministeriale perchè così ha tolto ai consorzi la facoltà di *delegare* a favore degli Istituti di credito, le tasse consorziali.

Ora la Commissione ha soppressa questa facoltà credendo di giovare alle condizioni dei proprietari interessati, pur non peggiorando le condizioni fatte agli Istituti di credito, pei quali ha introdotte nel disegno di legge altre disposizioni a suo avviso più adatte ed opportune.

Il mio ottimo amico Codronchi dimentica che la Commissione ha aggiunto l'articolo 5, per il quale le annualità dovute al consorzio dallo Stato, dalle provincie e dai comuni possono essere vincolate a favore degli Istituti di credito.

Non rimane adunque di incerto per questi sovventori che una quota del solo 25 per cento di

quanto sarà loro dovuto, quota rappresentante il contributo dovuto dagli interessati.

Ma fino da ieri ho ricordato che per gli articoli 38 e 44, combinati fra loro, della legge organica sulle bonifiche del 1882, di cui l'attuale non è che un complemento, i consorzi, non solo godono, per l'esazione dei tributi, del privilegio fiscale, ma laddove i consorzi non impongano i tributi, la deputazione provinciale, senza bisogno dell'intervento di alcuna sentenza o decisione, sulla domanda dell'Istituto sovventore, impone d'ufficio la riscossione ai suoi esattori, ed esige a carico degli interessati.

Io prego l'onorevole Codronchi di tener ben conto di ciò che noi proponiamo con questa legge. Con l'articolo 5 ministeriale, che la Commissione ha accettato, ed è divenuto il nostro articolo 7, diamo facoltà ai consorzi, e per essi agli Istituti che accordano loro mutui od anticipazioni, anche di emettere delle cartelle, delle obbligazioni: insomma estendiamo anche alla prima categoria tutte le disposizioni per facilitare il credito ai consorzi volontari, ed obbligatori della seconda categoria stabilite nella legge del 1882.

Ora, che cosa accadrebbe se noi dessimo la facoltà agli Istituti di credito di chiedere le delegazioni?

Noi estenderemmo a tutti gli Istituti di credito una facoltà, che lo Stato ha riservato finora esclusivamente alla sola Cassa dei depositi e prestiti, che infine è una cassa dello Stato.

Nessun Istituto di credito, avendo la facoltà di valersi di questa disposizione, vorrebbe rinunciarvi, anzi subordinerebbe al rilascio delle delegazioni la concessione dei quattrini.

Ora noi dobbiamo nella legge non considerare la questione da un solo lato, ma sotto tutte le forme che presenta, e dobbiamo premunirci, affinché, dirò così, anche la buona fede degli interessati non sia sorpresa. Supponga, per esempio, che domani si istituisca una società composta di bricconi o di gente illusa, la quale, incoraggiata da tutti i favori che questa legge dà a chi presta quattrini ai consorzi, dicesse: Sono qua io, signori consorziati, vi occorre un milione? Ve lo do io, ve lo somministrerò io mano mano che le opere procederanno, in rate di cento o duecento mila lire; rilasciatemi le delegazioni e facciamo il contratto.

Il consorzio accetta, rilascia le delegazioni per 25, 30, 40 anni, e l'Istituto versa la prima somma; si cominciano i lavori, e frattanto l'Istituto emette le obbligazioni.

Tutto va bene, ma l'anno appresso l'Istituto

fallisce o è lì per fallire, insomma è privo di quattrini e non può dare la somma al consorzio.

Il consorzio rimane imbarazzato, non sa come proseguire i lavori; ma frattanto l'Istituto pericolante, o chi sottentra a lui, fa presentare le delegazioni agli interessati, e queste delegazioni, che sono cambiali, saranno esatte, vogliano o non vogliano, dai proprietari, senza bisogno dell'intervento di qualsiasi autorità e con tutti i benefici che sono accordati dal privilegio fiscale.

Vede l'onorevole Codronchi che proprio si andrebbe troppo oltre concedendo questa facoltà e non si considererebbe che uno solo degli interessi, quello degli Istituti di credito.

Ma se abbiamo soppressa questa facoltà per gli Istituti, che ci sembra eccessiva, rimane a beneficio loro tutto quanto può e deve garantirli completamente, ed è stabilito negli articoli 39 e 44 della legge del 1882.

O il consorzio paga puntualmente, e non c'è nulla a fare; o non paga, e gli istituti sovventori si rivolgeranno alla deputazione provinciale, la quale vedrà se i patti stipulati nel contratto sono stati mantenuti da parte degli Istituti o ordinerà a tutto danno e carico degli interessati la riscossione a favore dell'Istituto. Così però non potrà mai accadere che senza l'intervento di un'autorità, chiamata naturalmente a tutelare gli interessati proprietari, rimangano questi in piena balia di un Istituto che avesse anche mancato ai suoi impegni.

Noi crediamo perciò che, senza avere menomato per nulla lo scopo che il Governo si era proposto con quella disposizione, si sieno accresciute le guarentigie per i proprietari, guarentigie che pur dovevano essere tenute in qualche conto.

Ma, ripeto, noi abbiamo ciò fatto dopo di avere sostituito a questa, le disposizioni dell'articolo 5, dalla Commissione proposte ed ormai dalla Camera accettate, le quali ci sembrano molto più favorevoli e molto più adatte per l'interesse degli Istituti di credito, mentre in alcun caso possono danneggiare i proprietari interessati.

L'onorevole Gattelli domandò se la Cassa dei depositi e prestiti può fare anticipazioni o mutui ai Consorzi di bonificazio e già esistenti e costituiti prima della legge del 1882.

Siccome con questa legge noi non mutiamo la legge del 1882, così rimangono in vigore tutte le disposizioni nella legge stessa contenute, le quali non sembrano a me che impediscano alla Cassa dei depositi e prestiti di fare queste anticipazioni e prestiti a Consorzi di bonifica precedentemente costituiti.

Ma, in tutti i modi, ripeto, noi qui non siamo per provvedere con disposizioni speciali che restringano gli effetti della legge del 1882. Anzi, tutto al contrario.

Quindi nulla di ciò che la legge del 1882 concede e permette è soppresso, ed io credo che l'articolo 60 della legge estenda per il credito anche ai Consorzi precedentemente costituiti, i benefici accordati ai Consorzi di prima e di seconda categoria.

L'onorevole Vollarò mi pare che abbia fatto delle osservazioni a rovescio di quelle fatte dall'onorevole mio amico Codronchi. Egli, se non erro, domandava precisamente l'opposto di ciò che chiedeva l'onorevole Codronchi. Spero che le osservazioni che ho fatte per tranquillare l'onorevole Codronchi in un senso, varranno anche, in altro senso, a convincere l'onorevole Vollarò che i pericoli da lui temuti non sono possibili.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. All'onorevole Gattelli risponderò esplicitamente che possono invocare l'applicazione di questa legge non soltanto i Consorzi costituiti in seguito alla legge del 1882, ma anche quelli anteriori. Basta che il bonificamento abbia il carattere di prima categoria o sia fra quelli ai quali può essere estesa la presente legge. Quanto al resto mi rimetto alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gattelli.

Gattelli. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e dell'onorevole relatore e mi dichiaro pienamente soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin Jacur, relatore. Ad una sola delle osservazioni dell'onorevole Codronchi non ho risposto. L'onorevole Codronchi mi ha domandato: Possono esser compresi i comuni e le provincie, per le loro rispettive quote, se si presentano a domandare prestiti alla Cassa dei depositi e prestiti a mente dell'articolo 47 della legge del 1882 da voi richiamato in vigore? Io credo che siccome il consorzio stabilito da questa legge, per le opere di prima categoria, comprende i comuni e le provincie in forma obbligatoria, l'estensione della facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti, di concedere prestiti anche ai Consorzi obbligatori di prima categoria, che noi intendiamo di fare con la presente legge, comprende necessariamente anche i comuni e le provincie.

Ma su questo proposito non crederei superflua

una dichiarazione dell'onorevole ministro. Per me e per la Commissione non c'è alcun dubbio, perchè il consorzio delle provincie dei comuni e degli interessati è obbligatorio, e dichiarando che la Cassa dei depositi e prestiti può fare i prestiti anche ai consorzi di prima categoria si comprendono implicitamente i comuni e le provincie che obbligatoriamente ne formano parte.

Siccome qui veramente potrebbe però sorgere una restrinzione, che non esiste nell'animo della Commissione, prego l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare se, come ritengo, interpreta egli pure in questo modo la legge. Per parte della Commissione, ripeto, non v'è alcun dubbio a questo riguardo.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Io per verità non potrei fare una dichiarazione molto rassicurante all'onorevole relatore della Commissione.

I consorzi, come le provincie, e i comuni, hanno sempre la porta aperta per chiedere prestiti alla Cassa dei depositi e prestiti nelle forme, ed alle condizioni ordinarie della legge del 1863. Sopra questo non cade alcun dubbio. Il dubbio nasce allorchè si domanda l'applicazione delle disposizioni di favore contenute nella legge del 1882, la quale le concede non alle provincie e ai comuni, ma ai consorzi, volontari, od obbligatori, costituiti a forma delle disposizioni della detta legge.

Sicchè può ben ritenersi che la Cassa dei depositi e prestiti non potrebbe concedere il favore dell'ammortamento in trent'anni, e la delegazione delle tasse consorziali, e delle sovrimposte, se non ai consorzi costituiti a forma della legge, e contemplati nella legge. Non basta che i comuni e le provincie facciano parte dei consorzi; l'ente morale contemplato dalla legge è il consorzio: e se comuni e provincie, comunque facienti parte del consorzio, domandano il prestito come comuni e provincie, debbono sottoporsi alle norme del diritto comune.

In conseguenza, a me pare, *stans pede in uno*, salvo migliore esame della questione, che non si possano concedere i prestiti privilegiati se non ai consorzi, perchè il consorzio è l'ente contemplato dalla legge. Quando il comune, o la provincia richiede un prestito dalla Cassa dei depositi e prestiti, bisogna che lo chieda nelle forme ordinarie della legge comune del 1863; la circostanza che il comune, o la provincia facciano parte del consorzio non importa che siano essi medesimi un consorzio.

Non so se queste spiegazioni sieno sufficienti per l'onorevole Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. A me preme di fare considerare all'onorevole ministro che in questo caso speciale i comuni e le provincie fanno parte del consorzio per obbligo; sono dalla legge obbligati a contribuire.

D'altronde, anche nella legge per i consorzi d'irrigazione si è stabilito che i danari chiesti dalle provincie e dai comuni, per i consorzi di irrigazione, potessero, dalla Cassa dei depositi e prestiti, essere dati, coi vantaggi che si davano agli interessati, nonostante che il concorso delle provincie e dei comuni in quel caso fosse facoltativo e non obbligatorio, come nel caso nostro, in forza della legge del 1882, da questa mantenuta in vigore.

Io credo poi che l'onorevole signor ministro potrebbe, senza alcun pericolo, accettare la interpretazione della Commissione, e confermarla senza alcuna riserva, inquantochè o il consorzio domanda esso il prestito per tutta la somma occorrente, e allora in questo prestito è compresa la parte dovuta dai comuni e dalle provincie; o il consorzio si limita a domandare solamente il prestito per la sua quota e per le altre quote lascia che la domanda sia fatta dai comuni e dalle provincie, e per la Cassa dei depositi e prestiti è lo stesso.

Qual danno infatti può esservi per la detta Cassa che un prestito di 500,000 lire sia fatto ad un ente solo, piuttosto che ripartitamente a tre riuniti fra loro insieme, purchè sia fatto sempre per lo scopo consentito dalla legge?

Io prego l'onorevole ministro di considerare che forse tornerebbe anche più vantaggioso alla stessa Cassa dei depositi e prestiti il contrarre mutui di minore importanza cogli interessati, ed altri coi comuni e le provincie, piuttosto che obbligare, come il ministro obbligherebbe addirittura, con la sua interpretazione ristrettiva, i consorzi a sostituirsi essi sempre ed in tutti i casi a domandare il prestito per tutti gli enti consociati, come hanno facoltà per questa legge.

Siccome ripeto una disposizione in questo senso è stata accettata dall'onorevole ministro anche per la legge sui consorzi d'irrigazione, nei quali, ripeto, comuni e provincie non sono obbligate a consorzi, io insisto nella preghiera all'onorevole ministro di voler addirittura ammettere una interpretazione consimile anche in questa legge, tanto più che sembra alla Commissione di avere ben

tutelate le condizioni della Cassa dei depositi e prestiti sopprimendo la facoltà che fossero i prestiti ammortizzabili in 40 anni e riducendo il limite massimo a quanto è stabilito all'articolo 47 dalla legge del 1882 cioè a soli 30 anni.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Ecco; sul fondo della questione non v'ha dissenso fra la Commissione e me. Non vedo che vi sia pericolo o danno per lo Stato o per la Cassa dei depositi e prestiti a concedere mutui di favore anche su domanda dei comuni o delle provincie facienti parte obbligatoria dei Consorzi.

Ma io non posso pregiudicare la questione e molto meno prendere un impegno, poichè si tratta di concessione di prestiti, la quale non viene deliberata dal ministro, ma dal Consiglio di amministrazione della Cassa sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare; eppoi v'è il sindacato della Corte dei conti.

Per conseguenza qualunque dichiarazione troppo esplicita che io facessi sopra cotesta quistione che mi pare assai dubbia, potrebbe non avere il suo effetto pratico ed essere anche considerata come poco seria. Il dubbio nasce da ciò: l'articolo 47 della legge 25 giugno 1882 è concepito in termini molto tassativi, molto categorici "è data facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di concedere ai Consorzi volontari che abbiano adempiuto alle disposizioni dell'articolo 16, ed ai Consorzi obbligatori mutui ammortizzabili, ecc. „

Non si parla qui di provincie e di comuni, ma solamente di Consorzi costituiti a forma di legge, siano volontari, siano obbligatori, dimodochè se la domanda è presentata dal comune o dalla provincia nel nome loro, e non nel nome del Consorzio, non come rappresentanti il Consorzio, naturalmente sorge il dubbio, se il mutuo sia da concedere o no; vi è tutta la ragione di concederlo, ma manca la lettera precisa della legge.

Ora il solo impegno che io posso prendere è questo: cioè di far in modo che prevalga la interpretazione più larga, prendendo analogia anche da quanto è stabilito dalla legge dei Consorzi di irrigazione; ma io non posso assolutamente dire che questa sia l'interpretazione dell'articolo 47 (che l'articolo 7 che si discute ora richiama) della legge del 1882, che sarà data dal Consiglio d'amministrazione, e dalla Corte dei conti.

Io convengo coll'onorevole relatore che l'interpretazione estensiva potrebbe apparire sino ad un certo punto ragionevole; convengo che l'ana-

logia tratta dalla legge dei consorzi di irrigazione sia un buon argomento legale per confortare questa interpretazione, e procurerò di farla prevalere per quanto è possibile, ma questo non porta impegno per parte del Ministero che così veramente sarà deciso.

Presidente. Non essendovi altro oratore iscritto, e nessuno chiedendo di parlare, si intenderà chiusa la discussione su questo articolo 7.

(La discussione generale è chiusa).

Un solo emendamento è stato proposto su questo articolo; ed è quello dell'onorevole Vollaro, il quale propone la soppressione della espressione e 47; la citazione cioè dell'articolo 47. La Commissione ed il Ministero non lo accettano.

Domando all'onorevole Vollaro se lo mantenga.

Vollaro. Lo ritiro.

Presidente. Avendo l'onorevole Vollaro ritirato il suo emendamento, pongo a partito l'articolo 7 che rileggo.

“ Art. 7. Saranno applicabili anche ai Consorzi per bonifiche di 1ª categoria le disposizioni contenute negli articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 47 della legge 25 giugno 1882, n. 869 „

(È approvato).

“ Art. 8. Per la esecuzione delle opere di 1ª categoria dove il territorio interessato è per intero compreso nel perimetro di un Consorzio di scolo già regolato dalle disposizioni del titolo III capitolo IV della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1875, n. 2248, allegato F, il detto Consorzio funzionerà anche quale Consorzio speciale di bonifica a senso della legge 25 giugno 1882, n. 869.

“ Se il territorio interessato nell'opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, o è diviso fra diversi Consorzi, la costituzione del Consorzio speciale di esecuzione è obbligatoria e sarà fatta per decreto reale „

(È approvato).

“ Art. 9. Il Governo sentiti gli interessati, riuniti in uno o più consorzi, potrà concedere l'esecuzione dei lavori di bonifica di 1ª categoria a private società o ad intraprenditori.

“ La concessione dovrà essere fatta per decreto reale sopra proposta dei ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura industria e commercio, uditi i Consigli provinciali, i Consigli superiori dei lavori pubblici e dell'agricoltura, ed il Consiglio di Stato.

“ Il decreto di concessione, oltre le disposizioni di cui all'articolo 2, stabilirà la somma che dovrà

essere dal concessionario depositata nelle Casse dello Stato a garanzia del mantenimento dei patti convenuti.

“ Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge e dell'articolo 38 della legge 25 giugno 1882 sono applicabili anche alle bonifiche concesse a private società o ad intraprenditori.

“ Ogni controversia fra gli interessati ed i concessionari e fra questi ed il Governo, colle norme che saranno stabilite nell'atto di concessione, saranno decise col mezzo di arbitri le cui decisioni diverranno immediatamente esecutorie non ostante l'appello ai tribunari ordinari che sarà sempre ammesso „

A questo articolo 9 è stata proposta dall'onorevole Vollaro la seguente aggiunta:

“ A queste concessioni è applicabile il secondo capoverso dell'articolo 1° della presente legge, non che quelle della legge 22 aprile 1869 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato „

Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, l'onorevole Vollaro ha facoltà di svolgerla.

Vollaro. Gli articoli che abbiamo votato danno facoltà agli interessati ai Consorzi, od ai Consorzi riuniti, di aver certi privilegi. Il privilegio loro è di assumere lavori ai prezzi dei progetti, di esser dispensati dall'esperienza degli incanti e di avere una quota fissa per annualità cedibile.

E questo va bene. Sono gl'interessati che costruiscono d'accordo col cointeressato Governo, che per legge è obbligato a dare il 50 per cento del prezzo dell'opera.

Il voto della Camera ha accolto questa disposizione e non c'è più da discutere. Con l'articolo 9 entriamo in un altro ordine d'idee. Agl'interessati uniti noi sostituiamo le private Società e gl'intraprenditori. Si dice:

“ Art. 9. Il Governo sentiti gli interessati, riuniti in uno o più Consorzi, potrà concedere l'esecuzione dei lavori di bonifica di 1^a categoria a private società o ad intraprenditori „

In che modo? Sanzioniamo forse in quest'articolo che codesti lavori agl'intraprenditori dello opere di 1^a categoria, quando il Governo lo volesse saranno date a trattative private? Perché? Se si dovessero fare delle concessioni, quando il Governo ha diritto di darle ci è la legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato. Al di là di una certa somma è fissato come si debba procedere.

A che dunque quest'articolo? Se è scritto, deve avere uno scopo. Per me, non lo vedo. Per renderlo concreto ho detto: se all'articolo 1, quando si tratta degl'interessati, è stabilito che “ la concessione da farsi ai Consorzi dev'essere fatta per decreto reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, „ o perchè ciò non deve esser ripetuto in questo articolo? Non c'è che da ripeterlo.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Ma se c'è! C'è di più!

Vollaro. (Dopo aver osservata l'ultima parte dell'articolo in esame ed inteso il ministro dei lavori pubblici). Non ho altro da aggiungere. Ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Vollaro avendo ritirato il suo emendamento, pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

“ Art. 10. Il contributo dello Stato alla spesa per la esecuzione delle bonifiche di seconda categoria determinato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1882, potrà pure, mediante decreto reale, essere convertito in un'annualità della durata non maggiore di quarant'anni, la quale per le opere di maggiore importanza, potrà elevarsi fino al limite massimo di lire 1.50 per ogni cento lire della spesa effettivamente fatta per la esecuzione dei lavori di bonifica conformemente ai progetti approvati.

“ Per la decorrenza di queste annualità varranno le disposizioni contenute nell'articolo 6 della presente legge.

“ Però nella concessione di questo contributo il Governo dovrà contenere l'ammontare complessivo della spesa annuale nei limiti del relativo stanziamento in bilancio „

L'onorevole Gattelli ha facoltà di parlare.

Gattelli. Allorquando ieri, pregato dal ministro e dal relatore, dovetti ritirare l'articolo aggiuntivo da me proposto unitamente al mio collega Carpeggiani per non esporlo ad un naufragio sicuro, mi riservai di proporre degli emendamenti e delle aggiunte agli articoli.

È inutile che io ripeta le ragioni per le quali io ritengo che le bonificazioni ferraresi abbiano diritto in linea di equità e di giustizia a qualche trattamento speciale che non le escluda assolutamente dai vantaggi stabiliti dalla legge del 1882 ed a quelli che possono essere stabiliti nel disegno di legge in discussione.

Quindi, senza ripetere le argomentazioni già da me svolte ieri alla Camera, io darò lettura

dell'aggiunta che proponiamo all'articolo 10, la quale consiste nelle seguenti parole:

“ Questa annualità sarà estesa alle opere di bonificazione compiute dai Consorzi nell'ultimo decennio, o ancora in corso, e nelle quali si riconoscono i caratteri di prima categoria a termini della legge 25 giugno 1882 „

Con questa limitazione che toglie ogni possibilità di abuso, spero che la Commissione e il ministro vorranno accettare l'aggiunta da me proposta.

Presidente. Onorevole Gattelli, mi trasmetta la sua proposta, la quale mi pare che dovrebbe essere posta fra il primo e il secondo capoverso.

Gattelli. Precisamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, *ministro delle finanze.* Pregherei l'onorevole Gattelli di non insistere nella sua proposta già annunciata ieri, di rendere, cioè, retroattive le disposizioni della legge.

A me pare chiaro che nè il Ministero, nè la Commissione possano accettare l'onere per lo Stato con effetto retroattivo anche per quanto riguarda i lavori di bonificazione già compiuti.

Ieri ne furono svolti i motivi. È inutile ripeterli oggi. Quindi io pregherei l'onorevole Gattelli di non insistere sopra questa proposta, la quale sarebbe contraria a tutta l'economia della legge, e non potrebbe essere in nessun modo accolta.

In quanto poi alla seconda parte della sua proposta, quella cioè che riguarda le opere in corso, io dichiaro per parte mia che non avrei difficoltà di accettarla, qualora non si opponessero difficoltà tecniche, per distinguere le opere già compiute prima, e quelle in corso. Se ragioni di ordine tecnico o amministrativo non si opponessero, non avrei difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Gattelli, limitata soltanto alle opere in corso. Me ne rimetto per questa parte a quello che diranno il mio collega dei lavori pubblici e la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonavoglia.

Buonavoglia. Ieri nella discussione generale ebbi a fare alcune osservazioni, le quali spero che potranno avere il loro effetto sull'animo del ministro proponente il disegno di legge, e della Commissione.

Ma mi occorre di riprendere a parlare sull'articolo 10, per avere degli schiarimenti, per sapere quale sia il concetto che il ministro si è proposto

per gli effetti di questa legge, che ieri definii benefica, ma il cui beneficio sparirebbe, qualora nella sua esecuzione non si provvedesse a colmare alcune lacune.

La legge organica del 1882 provvede (almeno questo è il suo concetto) a tutte le opere le quali dovevano farsi, vale quanto dire opere nuove.

L'onorevole relatore ieri ci disse che una legge non può avere effetto retroattivo. Comprendo e valuto le sue ragioni, perchè il concetto legale è che le leggi contemplino i fatti avvenire e non quelli passati.

Ma in una legge così importante, d'ordine economico, finanziario, igienico e di pubblica utilità, questo concetto dovrebbe avere una applicazione più ampia e meno severa perchè non rimanessero insoddisfatti gli svariati interessi i quali, pel ritardo avvenuto nella presentazione di questo disegno di legge, erano lasciati in oblio; mentre trovavano conveniente, privati e pubbliche amministrazioni, di prevenire l'opera del legislatore.

Ora, a me pare, a meno che l'onorevole ministro e la Commissione non dissentano, che qui bisognerebbe tener conto delle opere in corso all'epoca della legge del 1882, per testimoniare una deferenza a coloro che l'intendimento di quella legge avevano intraveduto.

E pure, sebbene l'articolo 10 dica: “ Per la classificazione in prima categoria di opere di bonifica già in corso di esame... „ mi sembra che le parole: *in corso di esame*, siano poco esplicite: perchè in esame possono intendersi quelle opere le quali, in forza della legge del 1882, siano venute innanzi al Ministero ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma non quelle le quali si trovavano in corso di lavoro e le quali meritavano di essere contemplate da questa legge.

Quindi, io confido che i benefici della legge del 1882, la cui conseguenza è quella del disegno di legge che ci sta dinanzi, siano applicati non solo alle opere nuove, ma anche a quelle in corso di esecuzione nel 1882.

E nel fatto pratico mi sembra di dover scorgere che il ritardo accennato avvenga, sia per indolenza, sia per il sistema burocratico che è invalso nelle nostre amministrazioni; onde molte opere, che le provincie proponevano al Governo non sono state considerate perchè non arrivate a tempo. Nè credo opportuno di dover ricordare che quest'inconveniente ha potuto derivare da diverse cause.

Ma una volta che il ministro e la Commissione

ne, col presente disegno di legge, ammettono che si esaminino le pratiche le quali si trovano inoltrate tardivamente dalle singole provincie, io credo che si potrebbero anche considerare con animo benevolo quelle opere, le quali si trovano in corso d'esecuzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Debbo dichiarare alla Camera che crederci sommamente pericoloso il dare effetto retroattivo a questa legge per sussidiare opere già compiute, od opere già concesse, e che si stanno facendo.

Già nella seduta di ieri la Camera ebbe occasione di sentire, dall'una e dall'altra parte, gl'inconvenienti a cui andremmo incontro quando si mutasse il carattere della legge che si sta discutendo. E se invece di considerarla come una forma più agevole per far eseguire le bonificazioni di prima categoria, volessimo cambiarla in una legge destinata a sussidiare opere già compiute, noi ne muteremmo appunto il carattere e il concetto a cui è informata.

Non so se sarebbe conveniente sussidiare opere già fatte; ma ove anche fosse, non crederci che si dovesse fare con questa legge, poichè essa perderebbe il suo carattere, e diventerebbe una legge nuova, di altra natura; ciò che non mi sembra opportuno.

Non credo quindi che si possa accettare la proposta dell'onorevole Gattelli, appoggiata in parte dall'onorevole Bonavoglia, per quanto essa concerne le opere già ultimate.

Vediamo ora le opere in corso. Che cosa sono queste opere in corso?

Una bonificazione si sa difficilmente, quando sia compiuta, specialmente quando non sia stata classificata, e interamente determinata dallo Stato. Si possono chiamare bonificazioni in corso anche opere a cui occorra di fare qualche aggiunta, e in tal caso la esecuzione di coteste aggiunte potrebbe diventare una ragione per pretendere il sussidio anche per l'opera già compiuta e non solo per quella da compiersi.

Ora una simile pretesa è evidentemente inaccettabile. Per il solo fatto che una bonificazione è rimasta incompiuta, sarebbe ragionevole di sussidiare quella parte di essa che è stata fatta? Certamente no.

Dunque converrebbe formulare la proposta dell'onorevole Gattelli in questi termini: avranno diritto al sussidio: "le opere delle bonificazioni in corso che erano state progettate, ma che ancora non sono state fatte." Ora a me pare che questa

sarebbe una disposizione interamente estranea alla legge che stiamo discutendo, la quale, lo ripeto, ha per iscopo non di sussidiare opere nuove di bonificazione, ma semplicemente di cambiare la forma del sussidio per quelle che già dalla legge del 1882, sono state classificate di prima categoria.

Oltrechè, adottando la proposta dell'onorevole Gattelli andremmo incontro a una grande difficoltà pratica: quella di dover fare l'accertamento delle opere già eseguite, e di tutto le altre, che dovranno eseguirsi.

L'onorevole ministro delle finanze ha detto che, sotto l'aspetto finanziario, non sarebbe molto alieno dal dare qualche aiuto anche alle opere già in corso; ma quando egli entrasse in quest'ordine di idee, converrebbe bene determinare che cosa propriamente si voglia sussidiare, e questa determinazione mi par meglio di farla con apposito disegno di legge.

Se la legge, che abbiamo dinanzi, si manterrà così, come è, senza notevoli variazioni, potrà essere approvata; ma se la nave comincia a fare acqua per l'introduzione di modificazioni, più o meno gravi sarà molto difficile che possa arrivare in porto.

Qual'è la portata della modificazione che vorrebbe introdurre l'onorevole Gattelli? È una incognita. Quante saranno le bonificazioni, che si chiameranno in corso? Io non sarei in grado di poterlo dire. Quale sarà l'onere finanziario? Quali saranno gli incidenti, che potranno nascere da questo fatto? Nessuno lo può sapere.

Se ci sono però bonificazioni comunque concesse che abbiano i caratteri di prima categoria, ma non siano state ancora iniziate, siccome queste si troverebbero nelle identiche condizioni delle altre che sono state classificate di prima categoria ai termini della legge del 1882, così ad esse si potrà applicare la nuova forma di sussidio. Ma quanto alle bonificazioni già avviate, e che forse sono prossime al loro compimento, è meglio lasciare le cose come sono. Se una bonificazione ha potuto esser concessa ed esser fatta senza sussidio, perchè dobbiamo oggi con una disposizione retroattiva, venire a sussidiarla? Confesso che non ne vedo la ragione e non so vedere neanche come questa questione possa esser risolta con la presente legge.

Presidente. L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

Vollaro. Sorgo per appoggiare la proposta dell'onorevole Gattelli; perchè credo che abbia un fondamento di giustizia; e l'appoggio perchè per

me il mio paese da Capo Pachino a Susa è tutto eguale.

Qui si discute se e come si debba applicare la disposizione dell'articolo 9. I ferraresi che con mezzi propri hanno iniziato lavori colossali non ancora compiuti ed i cui terreni, bonificati, sono tuttora senza strade, essendosi rivolti alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri Istituti, dicono: a noi vennero negati i benefici che ad altri consorzi furono concessi. Ora, una parte dei lavori è compiuta. I consorzi ferraresi, non c'è dubbio, sono retti dall'articolo 60 della legge 25 giugno 1882; e meno l'ultima parte di quest'articolo 60 che si riferisce ad opere compiute, per tutto il resto i benefici della legge del giugno 1882 sono comuni. Ma è vero poi che per i consorzi ferraresi i lavori sono compiuti?

La legge sui terreni paludosi ha stabilito che cosa si intenda per bonificamento compiuto. Leggo l'articolo 3 della legge del 1882:

« Una bonificazione si ritiene compiuta quando i terreni tutti compresi nel perimetro destinato alla bonificazione si trovano ridotti in condizione adatta per una qualunque siasi coltura, e siano provvisti di strade, che mettano il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati ».

È inutile di andare a ricercare se sì, o no, le valli ferraresi siano in quello stato; se cioè abbiano le strade e siano riunite ai centri limitrofi. È questione di fatto. Tutti i terreni che questi consorzi si proposero di bonificare sono bonificati? Le strade mettono in comunicazione i terreni bonificati con tutti i limitrofi paesi? L'acqua potabile c'è?

Se, verificando questi dati, si trova che le paludi ferraresi sono state prosciugate, che tutti i terreni sono bene sistemati, che le strade sono state fatte, e che sono messi in comunicazione coi circonvicini comuni, *dura lex, sed lex*; e gli onorevoli colleghi, che hanno tanto insistito per averli compresi nei benefici della legge, hanno torto. Ma se, come è vero, i lavori non fossero terminati, le strade non fossero fatte, la legge avendo definito quando la bonificazione si intende terminata, e quando è in corso, hanno ragione. Non è con estranei argomenti, al di là della legge, che si possa interpretare una legge fatta, una legge di beneficio. I consorzi del ferrarese hanno diritto di essere trattati come ogni altro consorzio.

E ci è un'altra ragione. Questa legge che stiamo per fare per i consorzi esistenti, che effetto ha?

Nello *statu quo* un consorzio esistente la legge nuova lo prende nello stato in cui è.

L'onorevole ministro si lagnava della retroattività che si vorrebbe dare alla legge attuale. Certamente credo che le leggi provvedono per l'avvenire; ma regolano, colpiscono intanto la cosa, l'oggetto, per cui la legge si fa, se ne impossessano. Da quel giorno in avanti è la legge nuova che deve essere applicata per tutti; altrimenti avremmo una diversità di trattamento fra cittadini e cittadini e fra una parte e l'altra d'Italia; mentre per tutti ci deve essere una sola e medesima legge.

I ferraresi diligenti, operosi sarebbero puniti per la loro attività. Coloro che oziarono avrebbero in premio i benefici di questa legge che negheremmo ai primi. Così la legge non può essere intesa. Io quindi unisco la mia voce a quella dei miei onorevoli amici deputati del Ferrarese affinché anche a quella nobile regione sia resa la giustizia che la legge ha sancita per tutti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. La questione suscitata dagli onorevoli Gattelli e Vollarò è piuttosto grave. Non trattasi delle sole valli ferraresi; ve ne sono tante altre...

Gattelli. Quali?

Cavalletto. Ce ne sono altre!

Gattelli. Le indichi!

Cavalletto. Vada nelle provincie di Venezia, di Padova, di Rovigo, di Treviso, di Verona e di Udine e ne troverà dovunque delle bonifiche non compiute. Io dico anzi che il Ministero non deve ammettere che in questa legge si tratti questo argomento che non vi è contemplato, e che non si è maturamente studiato e calcolato. Invece può assumersi esso l'obbligo di studiare i fatti e venire poi alla Camera con un nuovo speciale disegno di legge. Noi non dobbiamo che facilitare la esecuzione della legge del 1882 e non entrare in una più larga sfera di azione, ed eccedere i principi ed i limiti da essa legge segnati. Andremo, altrimenti, vagando nell'ignoto; e noi dobbiamo salvaguardare gl'interessi della nazione (*Bravo!*).

Gattelli. Domando di parlare.

Presidente. Veramente ha già parlato una volta. Desidera ora parlare per fatto personale?

Gattelli. Per fatto personale.

Presidente. Allora indichi il suo fatto personale.

Gattelli. Sarò brevissimo. Ieri, parlando, dissi che io speravo che d'accordo colla Commissione e col ministro si sarebbe trovato un qualunque temperamento che avesse raggiunto lo scopo a cui

o tendeva, vale a dire quello di far sì che le bonificazioni ferraresi fatte esclusivamente con le contribuzioni locali, senza nessun concorso dello Stato, esempio forse unico in Italia...

Cavalletto. Come unico? Tutt'altro che unico!

Gattelli. ... potessero godere dei benefici accordati dalla legge del 1882, e dalle modificazioni della presente legge.

Disgraziatamente vedo che contrariamente ad ogni principio di equità e di giustizia, per la opposizione che si fa dalla Commissione e dal ministro, la provincia di Ferrara dovrà andare incontro ad una delusione eguale alle tante altre che essa ha subite.

Io ringrazio l'onorevole mio amico e collega Vollaro dell'appoggio che egli ha voluto prestare ad una causa così giusta come quella da noi sostenuta, e mi dispiace che l'onorevole Cavalletto che si fa sempre il paladino della giustizia e dell'equità, non abbia in questa circostanza voluto appoggiare colla sua autorevole parola le nostre domande.

Quando io dovessi insistere nel mantenere l'aggiunta all'articolo da me proposta, io probabilmente andrei incontro a vederla respinta dalla Camera, ma tuttavia siccome io qui sono, unitamente al mio collega Carpeggiani, rappresentante della provincia di Ferrara, e siamo in dovere di sostenerne i diritti e tutelarne gl'interessi, ci troviamo nella necessità di mantenere, in onta alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze, l'aggiunta da noi proposta.

Presidente. Do ora lettura di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Penserini.

“ La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge, onde provvedere ai Consorzi delle bonificazioni eseguite o in corso di esecuzione, sussidiandoli per i debiti contratti e per le opere da compiere „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Io aveva domandato di parlare ieri, e poi consentii a rimandare la questione all'articolo 13, perchè quest'articolo pareva a me la sede più opportuna per la discussione che intendevo fare.

Ora all'articolo 10 si risolveva la medesima questione, e se io volessi riservarmi di parlare all'articolo 13, troverei, non una, ma due volte pregiudicata la questione stessa.

Qui non si tratta, signori, soltanto delle bonifiche ferraresi; ma si tratta altresì di un gran numero di altre bonifiche, le quali si trovano nella medesima condizione. Tutte le più impor-

tanti bonifiche del Napoletano si trovano in questa condizione.

Al 25 giugno 1882, cioè all'epoca della legge organica sui bonificamenti, le bonifiche del Napoletano erano tutte in corso d'esecuzione da molti anni, prima ancora del 1860, perchè furono quasi tutte decretate nel 1855-1857.

Ora la legge del 25 giugno 1882, secondo me la si è interpretata erroneamente, quando si è interpretata nel senso che il beneficio di quella legge non potesse estendersi alle opere di bonifica in corso. Ecco perchè io mi riservavo ora, nella discussione di una nuova legge sulle bonifiche, di risollevarla la questione, per ottenere che si ponga termine una buona volta al diverso trattamento, e si ripari alla ingiustizia della legge del 1882 od alla erronea interpretazione ed applicazione di essa. Ma con la Commissione ostile e col Ministero che dice non essere questa la sede per una simile discussione, io comprendo che se dovessimo davvero discutere tale questione, noi la vedremmo di nuovo naufragare; e ciò sarebbe veramente doloroso.

Ecco perchè io vorrei prender atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze e del ministro dei lavori pubblici.

Queste opere di bonificamento hanno tutti i caratteri di bonifiche di prima categoria, ed intanto sono eseguite tutte a spese dei privati, con gravi sacrifici, che durano da oltre 30 anni, senza alcun concorso dello Stato.

Nelle bonifiche delle provincie napoletane il Governo non fa che anticipare le spese; e non le anticipa neppure, perchè le tasse speciali di bonifica danno quanto occorre per le opere che si costruiscono. Anzi, in alcune provincie quel che si è riscosso per le tasse di bonifica è anche più di quello che lo Stato ha speso. Quindi anch'io desidero che una tale questione sia una buona volta studiata serenamente e largamente discussa; e però accetto le dichiarazioni del Governo, il quale promette di presentare sollecitamente un disegno di legge tendente a ciò: che lo Stato venga in aiuto di quelle opere di bonifica, le quali hanno caratteri di prima categoria ed intanto sono eseguite interamente a spese dei privati.

Ecco perchè io presento un ordine del giorno il quale in sostanza si assomiglia a quello dell'onorevole Penserini, ma pone in termini più chiari e precisi la questione, che reclama finalmente una soluzione equa e definitiva.

L'ordine del giorno è questo:

“ La Camera, udite le dichiarazioni del Go-

verno, che promette di presentare un disegno di legge per sussidiare anche le opere di bonifica, le quali erano in corso di esecuzione il 25 giugno 1882, ne prende atto, ed augurandosi che tale progetto di legge sia presentato sollecitamente, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. (*Presidente della Commissione*). Debbo uno schiarimento all'onorevole Gattelli; il quale non deve credere che io abbia parlato in odio alla bonifica ferrarese: tutt'altro. Io mi do pensiero delle conseguenze di una proposta così improvvisata. Faccio riflettere che in altre provincie e specialmente nelle provincie venete e lungo l'estuario veneto, ed il litorale dell'Adriatico noi abbiamo circa 100 mila ettari di terreno che erano paludi e che furono bonificati esclusivamente a spese dei privati uniti in consorzio e senza che il Governo ci sia entrato per nulla, senza che il Governo abbia dato alcuna sovvenzione. Abbiamo, è vero, il fatto delle bonifiche Ostigliese e Veronese dove il Governo ha dato il 10 per cento di concorso nelle opere, ma c'era una circostanza speciale; cioè, che il territorio palustre dei circondari di Legnago e di Ostiglia era originariamente limitato, e che la palude si è allargata grandemente in seguito ai lavori della Repubblica Veneta. La quale Repubblica avendo riconosciuto le conseguenze dei lavori governativi, si era impegnata di riparare a quei danni con un concorso di un terzo della spesa che sarebbe stata necessaria. Il Governo austriaco, con la sua generosità solita, ridusse questo terzo ad un decimo; ma colà, ripeto, c'era la circostanza speciale che l'impaludamento era stato principalmente causato dai lavori governativi. Del resto in tutte le altre provincie venete le bonificazioni, che ammontarono a circa 100 mila ettari di superficie, furono fatti esclusivamente per iniziativa e a spese dei privati.

Ad ogni modo, essendovi tuttora bonificazioni in corso di esecuzione, non ancora complete (e potrei citarne parecchie nelle stesse provincie venete), io credo che sarebbe opportuno che il Ministero assumesse l'impegno di studiare questa questione che merita di essere seriamente ponderata, nè si potrebbe qui risolvere d'improvviso con un articolo; e dopo maturo studio il Governo potrà presentare uno speciale disegno di legge.

Così una qualche promessa, feconda di utili effetti, avranno intanto i territori che sono in corso di bonificazione, e sarà loro resa, in qualche modo e fra non molto, giustizia.

Mi pare di essere con ciò ragionevole e non oppositore severo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, *relatore.* La Commissione ha espresso nella relazione e ieri ha ripetuto sommarientemente le ragioni per le quali, suo malgrado, non credeva che fosse il caso di stabilire che questa legge, che stiamo ora discutendo, potesse avere un effetto retroattivo e venire in soccorso di talune imprese compiute; imprese riconosciute, come le aveva pure riconosciute il Ministero, generosissime e meritevoli di tutta la considerazione, ma deliberate per libera volontà degli interessati e già compiute.

L'onorevole Gattelli ha oggi risollevata la questione in una forma diversa da quella presentata ieri, ma, me lo consenta, nella sostanza identica. L'onorevole ministro delle finanze, tenendo conto di ciò che anche ieri aveva raccomandato la Commissione, ha fatto all'onorevole Gattelli delle dichiarazioni, relativamente alla concessione dei prestiti, le quali parmi possano in alcuna parte renderlo soddisfatto.

La Commissione, considerando che ci sono in Italia 268,000 ettari, se non sbaglio, di bonifiche fatte ed in via d'esecuzione, per le leggi napoletane, più che 100,000 ettari di bonifiche nel Veneto, già compiute, 50,000 ettari di bonifiche già compiute, o prossime a compimento nella provincia di Ferrara, non crede che si possa assolutamente in una legge, come quella che stiamo oggi discutendo, che è studiata, ripeto, soltanto per rendere possibile una efficace applicazione della legge del 1882, aprire una porta per la quale non si sa quante domande potranno entrare e fino a qual limite lo Stato potrà essere finanziariamente impegnato.

Pensi l'onorevole Gattelli alla discussione finanziaria che abbiamo avuto in questi giorni, alle condizioni del paese e a ciò che molti oratori hanno detto di questa legge.

La Commissione prega l'onorevole Gattelli e gli altri onorevoli colleghi che si sono associati alle sue idee, di non insistere nell'emendamento proposto, che, come l'onorevole Gattelli stesso lealmente riconosce, oramai non può essere accettato nè dal Ministero nè dalla maggioranza della Commissione, e di accontentarsi invece di un ordine del giorno che la Commissione presenterebbe e che si affida potrebbe essere accettato anche dal ministro, e per il quale si invita il Governo ad assumere l'impegno di fare uno studio accurato e presentare nel più breve tempo possibile un altro

disegno di legge, il quale dia argomento di discutere tranquillamente e deliberare intorno a tutti quei casi speciali nei quali lo Stato, per equità, per giustizia, per porre in armonia le disposizioni della legge del 1882, che favorisce tutti quelli che incominciano oggi a fare le bonifiche, e dimentica tutti coloro, che, con gravissimi sacrifici le hanno non solo iniziate ma in gran parte compiute, sia chiamato a contribuire in equa misura.

L'ordine del giorno che proponiamo suonerebbe così:

“La Camera invita il Governo a studiare i modi per facilitare il compimento delle opere di bonificazione in corso, presentando anche, laddove occorra, uno speciale disegno di legge”.

Presidente. Trasmetta il suo ordine del giorno. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, supponendo che siano accettate anche dal Ministero, ho pochissimo da dire, perchè a me pare che anche il proposto ordine del giorno a qualche cosa provveda. Però avendo avuto parte nella compilazione della legge del 1882, ed avendo anche allora sostenuto che non si poteva applicare la retroattività in modo assoluto, perchè avrebbe condotto a troppo larghe conseguenze, così non posso fare a meno di osservare oggi, che scritta come è semplicemente, la modificazione di quella legge condurrebbe all'altra conseguenza, di diminuire forse qualcheduno di quei piccoli benefici che pure la legge del 1882 aveva riservato anche alle bonifiche in corso.

In quell'epoca fu esclusa la retroattività nei concorsi, ma unicamente nei concorsi dello Stato, delle provincie e dei comuni. Poichè fu ritenuto che una volta che erano state eseguite sotto le disposizioni di legge precedenti, la cosa era finita, e non si poteva riprendere da capo.

Ma tuttocì che era facilitazione del credito, facilitazione di qualunque altra specie, fu applicato anche alle bonifiche in corso.

Ora si comprende bene, che il principio informatore di questa legge, lodevole certamente, chè con essa viene ad essere agevolata l'applicazione della legge del 1882, ha però uno scopo precipuo, che è lo scopo finanziario; vale a dire quello di convertire in un debito le spese delle bonifiche, pareggiando il sistema finanziario di questi lavori al sistema delle costruzioni ferroviarie.

Il quale sistema fu combattuto, anche pochi giorni fa, dall'onorevole Minghetti; che sosteneva,

e certo con buon fondamento di ragioni, almeno fino ad un certo punto, che egli avrebbe voluto che una parte delle spese delle nuove ferrovie fosse sostenuta dal bilancio. Ma, invece di adottare il disegno dell'onorevole Minghetti, il ministro delle finanze si adatta a convertire in debito...

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Baccarini. ...anche le spese dei lavori che sono sempre stati a carico del bilancio ordinario. Egli cancella 3 milioni, o 2 milioni e mezzo che siano, dal bilancio ordinario, come era stabilito dalla legge del 1882, e li converte in un prestito, in un debito.

Osservo questo, solo per mettere in chiaro la conseguenza dei sistemi, specialmente finanziari, che da qualche tempo vengono seguiti dal Governo; ma non vi oppongo nulla di mio. Tutte le vie che conducono a facilitare e a migliorare l'applicazione di una legge, per me, le accetto, lasciando, cui spetta, la responsabilità finanziaria.

Ma limitandomi all'argomento che mi ha indotto a parlare, dirò che mi parrebbe equo che non si desse una negativa pura e semplice all'emendamento del mio amico Gattelli. Il quale emendamento, essendo diretto ad ottenere qualche cosa anche per quelle parti di lavori e di antiche bonifiche che sono in corso (quando abbiano la qualità di bonifiche di prima categoria: vale a dire, interessino la igiene pubblica e un grande comprensorio agricolo), credo meriti assolutamente di essere preso in considerazione; non nel senso di rimborsare i contributi per le opere passate; ma, supponendo che vi siano ancora lavori da compiere, per considerare questi lavori nella stessa misura, nello stesso senso in cui sono considerati quelli delle bonifiche che si approvarono con la legge del 1882 e, più, con le facilitazioni della legge presente.

Io credo che vi sia non solo la provincia di Ferrara, ma anche altre provincie le quali abbiano bonifiche incominciate, ma che poi per mancanza di mezzi, per mancanza di facilitazioni al credito nei consorzi o comuni siano rimaste incompiute.

Ora io credo che anche la parte che ancora rimanesse da eseguire di codesti lavori, a fine di mettere queste bonifiche nelle condizioni dell'articolo 3 della legge del 1882, dovrebbe essere presa in considerazione; poichè l'articolo dice che “una bonificazione si ritiene compiuta quando i terreni tutti, compresi nel perimetro destinato alla bonifica, si trovano ridotti in condizioni adatte per una coltivazione agraria, e sono provvisti di strade che mettano il territorio in comunicazione con i prossimi centri abitati”.

Ora supponiamo che ci sia una bonificazione, come ce n'è, rimasta lì fra l'essere ed il non essere; ebbene, io credo che lo Stato non farebbe un cattivo affare quando in qualunque modo, sotto qualunque siasi forma, o con facilitazioni di credito, od anche con qualche sussidio, venisse in soccorso di queste opere, onde venissero condotte a termine, in modo da corrispondere veramente al concetto della legge del 1882, che è poi quello stesso della legge che si discute presentemente.

Ad ogni modo, se l'onorevole ministro accetta, anche solo l'ordine del giorno della Commissione coll'intendimento di occuparsi seriamente della questione, per non voler pregiudicare nulla, per mancanza anche di studi concreti, io potrei acquietarmi. Salvo tutte le facilitazioni della presente legge, le quali del resto sono garantite dall'articolo 60 della legge del 1882, il quale dice: « Le disposizioni della presente legge, che non siano in opposizione a leggi speciali, sono applicabili alle bonificazioni compiute od in via di esecuzione, escluso soltanto il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento... »

« Non potranno essere chiamati a concorrere nelle opere dei lavori già eseguiti, i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciale provvedimento legislativo ».

Dunque è soltanto escluso il concorso per opere fatte, per tutto il resto è applicabile la legge del 1882.

Ed io desidererei che la legge del 1886 fosse estensibile, in tutto ciò che può avere di facilitazioni, anche alle opere che non sono ancora compiute, alle bonifiche in corso, sempre che abbiano carattere di prima categoria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Vorrei rettificare un concetto espresso testè dall'onorevole mio amico personale Baccarini, conforme a quello, se non erro, svolto ieri dall'onorevole Vollarò; vale a dire che il ministro delle finanze, veduta la cattiva condizione del bilancio dello Stato, presenta alla Camera una conversione di un peso ordinario dello Stato in un debito; converte una spesa, da farsi sul bilancio ordinario, in una annualità per 50 anni secondo il metodo solito di far debiti per aggravare il bilancio ordinario.

Ora io debbo protestare contro questo apprezzamento dell'onorevole Baccarini.

Io ho sempre inteso dire, che si fa un debito allorchè si raccoglie un capitale, di cui si pagano

gli interessi e l'ammortamento, ma non ho mai inteso dire che sia un debito, nel senso stretto delle parole, una spesa fissa che cade sul bilancio dello Stato. Noi paghiamo gli stipendi ogni mese, è questa una spesa di cui è gravato il bilancio ordinario, ma non si chiama debito, e non aggrava il patrimonio dello Stato. Le pensioni si pagano a mese come si potrebbero pagare ad anno, ma nessuno le chiama un debito, che aggravi la situazione patrimoniale, bensì una spesa fissa di servizio pubblico. Egualmente il concorso di due milioni e mezzo alla città di Roma, da durare 20 anni, si chiama debito nel senso stretto della parola; o non piuttosto una spesa dello Stato, che cade sul bilancio?...

Ora non si possono considerare altrimenti anche questi concorsi, che lo Stato paga ai consorzi, per metterli in condizione di soddisfare l'onere dell'interesse e dell'ammortamento dei debiti, che, non lo Stato, ma i consorzi contraggono.

Quindi non facciamo confusione di idee e di parole.

Se vogliamo dire che le spese del bilancio ordinario e straordinario, quando hanno durata continuativa, sono debiti, si dica pure, ma se intendiamo per debito il fare appello al credito, il prendere cioè danaro a prestito per restituirlo, io dico che questo concetto è assolutamente estraneo alla legge attuale.

Ho voluto fare questa rettificazione, che credo, parrà molto evidente all'onorevole Baccarini.

E aggiungo che v'è questa differenza tra la legge del 1882 e il progetto attuale. Con quella lo Stato faceva prestiti o anticipazioni a' Consorzi. Con questo i Consorzi contraggono i prestiti, e lo Stato paga ad essi un concorso.

Tale è non altra è la conversione che si opera. Essa è utile al bilancio; e non implica alcun debito, ma soltanto una spesa continuativa minore di quella che con la legge del 1882 dovrebbe porsi a carico dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Io ringrazio il mio amico personale l'onorevole Magliani, poichè pare non gli piaccia di dire anche politico, (*Si ride*) delle spiegazioni che mi ha voluto dare prendendo un po' troppo in male parte qualche mia osservazione.

Ma come Ella sa, io appartengo un po' all'opposizione; (*Si ride*) e tutto quello che torna utile per la parte mia politica di mettere in evidenza innanzi al paese, sento il dovere di farlo, non senza dispiacere quando mi occorre di farlo a carico dell'onorevole Magliani; il quale questa volta

si trova forse meno discordi dal suo amico personale, che dal suo amico politico l'onorevole Minghetti. (*Si ride*) Ma giacchè egli ha voluto darmi quelle spiegazioni, mi permetta di aggiungere due sole parole. Io non discuto sul bene ed il male, il *pro* ed il *contra* di questo nuovo sistema per i lavori che sono stati sempre a carico del bilancio ordinario, ma mi permetto di chiedere all'onorevole ministro delle finanze: perchè tale sistema non lo applica a tutti i lavori pubblici? Quel che fa per le bonifiche perchè non lo fa anche per i 220 milioni di lavori straordinari stradali e idraulici portati dalla legge del 1881? Sgraverebbe subito il bilancio anche per questa parte.

Ecco quel che voleva dire: non sarà un debito, ma non è certamente un credito quello che ci presenta l'onorevole ministro; sarà una cosa che non è più nè l'uno nè l'altro, ma è certo che per pagare nel 1886 due milioni o due milioni e mezzo, adesso non ricordo bene qual'è la quota stabilita dalla legge del 1881, nel bilancio ordinario ci mette un'annualità che dura 50 anni. Questi per me sono stati sempre debiti, adesso si chiameranno con un altro nome, ma per me ripeto sono sempre debiti.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Anzitutto mi permetta l'onorevole Baccarini di dirgli che queste annualità pesano sul bilancio ordinario e non su quello straordinario.

Dopo ciò accetto il paragone che egli fa della spesa dei 200 e tanti milioni di opere pubbliche a carico dello Stato, le quali sono ripartite in molti esercizi.

L'onorevole Baccarini che fu uno dei proponenti la legge del 1882, non chiamò questa un debito, la disse una spesa ripartita in vari anni.

Ora che differenza c'è tra questa e la spesa che lo Stato, incontra per le opere di bonificazione ripartita in cinquant'anni? Ci è la sola differenza del tempo, ma la natura della spesa è la stessa.

Il sollievo del bilancio consiste solo in questo, che si è trovato modo come ripartire questa somma in un lungo periodo di tempo, affinchè il bilancio non sia aggravato di una spesa troppo grave, e troppo insopportabile per esso. Ma tra il distribuire una spesa in una serie di anni maggiore, o minore, e contrarre un debito, l'onorevole Baccarini converrà con me che corre un abisso.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha chiesto di parlare: ma su di che?

Cavalletto. (*Presidente della Commissione*). Per un semplice schiarimento su questa questione.

L'effetto utile di questo sistema si è che se si dovessero mettere in bilancio i fondi necessari per il concorso governativo in queste opere di bonificazione, bisognerebbe di molti, ma di molti anni ritardarne la esecuzione. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Baccarini*).

La scusi, io dico che bisognerebbe ritardare di molti anni il compimento di quest'opera (*Segni di denegazione dell'onorevole Baccarini*).

Presidente. Ma non interrompa, onorevole Baccarini.

Cavalletto. (*Presidente della Commissione*). E lo prova il fatto della entità effettiva delle domande che furono fatte e dell'importo di queste bonificazioni superiori di molto a quanto prevedasi, per cui lo Stato non potrebbe per non alterare l'equilibrio finanziario, stanziare annualmente in bilancio che somme moderate, e queste bonificazioni andrebbero alla lunga d'assai, invece coi provvedimenti ora proposti si accelerano. Si possono così soccorrere contemporaneamente molte bonificazioni ad un tempo ed accelerarne la loro esecuzione con grande beneficio del paese.

E, ripartita col sistema adottato, in molte annualità la somma del concorso governativo, l'onere dello Stato, quantunque si aumenti un poco degli interessi, si fa sopportabile; ma in fine dei conti la utilità del sistema ora adottato è evidente. È cosa di tutta evidenza; e non ci è bisogno di fare questione di opposizione o non opposizione su cosa di così evidente utilità ed opportunità.

Presidente. Dunque cerchiamo di venire ad una conclusione.

Non essendoci altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione su quest'articolo, con riserva della facoltà di parlare all'onorevole Penserini, il quale ha presentato un ordine del giorno, che deve essere svolto.

Con questa riserva, dichiaro chiusa la discussione su quest'articolo.

Ed ora domando se l'ordine del giorno dell'onorevole Penserini, di cui ho già dato lettura, sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole Penserini ha facoltà di svolgerlo.

Penserini. Poichè il mio ordine del giorno ha presso a poco lo stesso intento di quello dell'onorevole Spirito e di quello della Commissione, così io pregherei l'onorevole Spirito di unirsi a me nell'accettare l'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Spirito mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Spirito. Io ritiro il mio ordine del giorno, nella intelligenza che quello della Commissione includa il concetto che lo Stato debba non solo facilitare in tutti i modi l'esecuzione ed il compimento delle bonifiche in corso, ma debba altresì concorrere anche nella spesa di tali opere, se esse non hanno goduto finora il beneficio della legge del 25 giugno 1882.

Presidente. Sta bene: non rimane adunque che l'ordine del giorno della Commissione e l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Gattelli e Carpeggiani, il quale emendamento però sarebbe respinto se venisse accettato l'ordine del giorno della Commissione, che nella votazione deve avere la precedenza; perchè una cosa esclude l'altra.

Domando quindi agli onorevoli Gattelli e Carpeggiani se mantengano o ritirino la loro proposta.

Gattelli. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze e dalla Commissione, che ha anche presentato un ordine del giorno, io crederei inutile insistere nel mio emendamento.

Onde, nella intelligenza che le bonifiche in corso non saranno escluse da tutti i benefici che comprende la legge del 1882 modificata dal presente disegno di legge, e che anche per esse sarà esteso il vantaggio dei mutui ad interesse limitato, come ha detto il ministro delle finanze, io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Non rimane adunque che l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza della Commissione di cui do lettura:

“ La Camera invita il Governo a studiare il modo per facilitare il compimento delle opere di bonifica in corso, presentando anche, laddove occorra, uno speciale disegno di legge ”.

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

(È approvato).

Do lettura ora dell'articolo 10 e lo pongo a partito:

“ Il contributo dello Stato alla spesa per la esecuzione delle bonifiche di seconda categoria determinato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1882, potrà pure, mediante decreto reale, essere convertito in un'annualità della durata non maggiore di quarant'anni, la quale per le opere di maggiore importanza, potrà elevarsi fino al limite massime di lire 1.50 per ogni cento lire della spesa effettivamente fatta per la esecuzione

dei lavori di bonifica conformemente ai progetti approvati.

“ Per la decorrenza di queste annualità varranno le disposizioni contenute nell'articolo 6 della presente legge.

“ Però nella concessione di questo contributo il Governo dovrà contenere l'ammontare complessivo della spesa annuale nei limiti del relativo stanziamento in bilancio ”.

(È approvato).

“ Art. 11. Per la classificazione in prima categoria di nuove opere di bonifica già in corso di esame, a norma dell'articolo 12 della legge 25 giugno 1882, è concesso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge ”.

(È approvato).

“ Art. 12. Per le bonifiche di 1^a categoria che si faranno con le disposizioni della legge 25 giugno 1882, n. 869, il contributo delle provincie, dei comuni e dei privati, fissato dall'articolo 9, sarà portato al limite massimo stabilito quando ridotto a misura minore non raggiungesse l'intero ammontare delle rispettive quote obbligatorie di concorso in un quinquennio. Potrà durare anche dopo compiuti i lavori fino a raggiungere complessivamente un periodo di 50 anni. Oltre il detto periodo ogni eccedenza ricadrà a carico dello Stato ”.

(È approvato).

“ Art. 13. Quando gli interessati riuniti in Consorzio, a sensi dell'articolo 1 della presente legge, ne facciano domanda, il Governo del Re potrà concedere che tutte quelle opere di bonifica non ancora iniziate e che si dovrebbero eseguire nelle provincie meridionali in forza delle leggi speciali tuttora vigenti dell'ex-regno delle Due Sicilie, vengano eseguite con le disposizioni della presente legge. Però il diritto dello Stato di essere rimborsato, dietro liquidazione che sarà fatta, delle somme anticipate per conto degli interessati rimarrà intatto, e l'atto di concessione determinerà i modi ed il tempo della rifusione. Le tasse speciali esatte in quelle provincie cesseranno col primo giorno dell'anno seguente al decreto di concessione.

“ Gli interessati nelle dette bonifiche, obbligati a tasse speciali fin dall'inizio delle relative opere, a termini delle leggi speciali dell'ex regno delle Due Sicilie, liquideranno fra di loro i rispettivi conti e stabiliranno la forma di contributo per le opere da eseguirsi nell'intento di provvedere a

che, con l'applicazione di questa disposizione, non rimangano pregiudicati i diritti già acquisiti dai proprietari dei terreni non ancora bonificati, e la cui bonificazione verrà intrapresa ».

L'onorevole Vollaro ha proposto un articolo sostitutivo a questo articolo 13.

Ne do lettura :

« Le bonifiche rette nelle provincie meridionali dalle antiche leggi dell'ex regno delle Due Sicilie, tuttora ivi vigenti, dovranno eseguirsi entro un quinquennio.

« Per le nuove saranno applicate la legge 15 giugno 1882 e la legge presente.

« Quando gli interessati riuniti in Consorzio ai sensi dell'articolo 1º della legge presente, ne facciano domanda, il Governo del Re concederà che tutte quelle opere di bonifica non ancora iniziate e che si dovrebbero eseguire nelle provincie meridionali in forza delle leggi speciali tuttora vigenti nelle provincie dell'ex regno delle Due Sicilie, siano eseguite con le disposizioni della presente legge.

« Resta fermo il diritto dello Stato ad essere rimborsato, dopo la liquidazione che sarà fatta, della somma anticipata per conto degli interessati, e l'atto di concessione determinerà i modi ed i termini del pagamento.

« Le tasse speciali esatte in dette provincie cesseranno col primo giorno dell'anno susseguente alla data del decreto di concessione.

« Gli interessati obbligati a dette tasse sin dallo iniziamento delle relative opere, secondo le leggi speciali tuttora vigenti, liquideranno i rispettivi conti, la forma di contributo, al fine di provvedere che con l'applicazione di questa disposizione non siano lesi i diritti quesiti dai proprietari di terreni non ancora bonificati, e la di cui bonificazione deve essere intrapresa ».

Presidente. Domando se l'articolo sostitutivo del l'onorevole Vollaro sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Vollaro ha facoltà di svolgerlo.

Vollaro. Ringrazio la Commissione che col suo articolo 13 mi ha tolto la ragione per la quale ho fatto un discorso ieri, che non avrei fatto. Io indicava le cause per le quali nell'esecuzione delle opere di bonifica del Mezzogiorno si ritardasse, mentre ciò non accade in altri luoghi: che le opere di cui si domandava la classifica in prima categoria non si comprendevano negli elenchi. La ra-

gione vera di ciò ora a me è chiara. Sta nella legge. Noi nel Mezzogiorno abbiamo questo bel vantaggio che le bonifiche ivi si fanno secondo le leggi vigenti tuttora del fu regno delle Due Sicilie, che stabilisce l'anticipazione della spesa da parte dello Stato, ma con rimborso intero da parte degli interessati.

Dove esiste consorzio, si pagano dalla data della sua costituzione le quote di rimborso assieme e comprese nel contributo fondiario. Nonostante si aspetta che i lavori siano eseguiti. A noi del Mezzogiorno ci hanno lasciati sotto l'impero di questa legge eccezionale.

Notate che i consorzi per le bonifiche laggiù datano dal 1855 al 1857.

Nell'articolo della Commissione e nel mio, poiché il resto, meno l'aggiunta che propongo, l'ho copiato, si parla di liquidazione delle somme anticipate per conto degli interessati e del contributo che serve alla rifusione. Quindi le opere non sono fatte, ma il contributo esiste, dacché l'opera è stata dichiarata consortile e di bonifica. E si continua a pagare! I quattrini non so dove sono. Siccome tutte le quote si esigono col privilegi fiscali come le comunali, come le provinciali ecc., sarà un altro piccolo credito verso il tesoro dello Stato. Ma il ministro delle finanze del Governo napoletano che le incassava, aveva l'obbligo di fare i lavori. Lo stesso doveva fare il Governo nazionale.

Dal 1855 siamo a 31 anni di distanza e le opere di bonifica non sono state terminate! Gli interessati a quest'ora avranno dovuto pagare una gran parte, se non tutto, sui progetti, ma le opere non si hanno. E d'opo che dopo 31 anni si ponga fine e rimedio a questo procedere.

Quindi, a soddisfare questi bisogni, ho proposto un'aggiunta, fissando un termine entro cui i lavori di bonifica nel Mezzogiorno debbono essere completati.

Il resto dell'articolo non è mica di favore a quelle provincie. Il Governo che avrebbe dovuto anticipare e costruire le opere, se la sbriga. Da il 50 per cento, e quello che avrebbe dovuto fare e che non fece, non lo fa più, perchè, dopo 31 anni, lo mette sulle spalle dei consorzi.

Quindi l'aggiunta che dovrebbe porsi in testa all'articolo 13 è di tutta evidenza, di tutta giustizia, nei sensi e come il vecchio legislatore aveva provveduto e il contribuente consortista ha pagato.

Quindi la prima parte della mia aggiunta sta in questo, che le opere delle bonifiche già meridionali, rette dalle leggi dell'ex-reame e tuttora vigenti, siano compiute entro un quinquennio, a norma e giusta gli obblighi assunti per effetto di

dette leggi. Progettate fin dal 1855-1857 son tuttora speranze da realizzarsi, non ostante si paghi dalle epoche succennate.

Ma il ministro del tesoro mi dirà: e i denari? L'onorevole ministro delle finanze deve sapere, risponde, che, se non tutti, i danari ci sono, perchè pagati e si esigono intanto, buona parte lo sono, e pel resto, perchè a queste opere di bonifica non si applica quel tale articolo 6?

Se non ci sono i danari, iscrivete gl'interessi, è la quota di ammortamento anche per quelle opere da eseguirsi e che non lo sono come avrebbe dovuto essere. Dato l'interesse, data la quota di ammortamento, troverete certo il capitale. E giacchè fate un debito redimibile, troverete il capitale a più buon mercato, perchè voi col vostro disegno (articolo 6) unite l'interesse alle quote di ammortamento; quindi create un debito redimibile fra 30, 35 o 50 anni.

Ora ai prestiti che hanno una quota fissa d'interesse ed una quota di ammortamento si concorre con miglior voglia, di quando si presta a rendita perpetua, quale è il consolidato.

Io credo che questo sia giusto, come credo giusto che quello che stabiliscono le antiche leggi, e che il regno d'Italia ha voluto conservare, per le quali ha assunto l'obbligo di eseguire e di continuare i lavori perchè erede dell'antico e perciò debbono essere continuate le opere, e debbono completarsi.

Per i nuovi consorzi, la legge deve essere applicata, come in tutte le altre parti dello Stato, cessando il privilegio e ad un tempo l'onere delle vecchie leggi. Nuovi consorzi, nuove leggi. Vecchia esecuzione, pronto completamento, mezzi adatti. Se lo Stato per gli altri consorzi che devono formarsi iscriva una rendita con la quota di ammortamento, iscriva anche per queste opere del Mezzogiorno altrettanta rendita, quota di ammortamento compresa, onde trovare il capitale per poterle, come deve, eseguire.

Del resto non ho da aggiungere nulla. Meno qualche variazione di dizione per abbreviare l'articolo, il mio sostitutivo è quasi conforme a quello proposto dalla Commissione e ritenuto dal ministro. Ho finito.

Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

Spirito. Domando uno schiarimento. Questo articolo 13 riguarda le opere di bonifica non ancora iniziate, e che dovrebbero essere eseguite nel Napoletano, con la legge speciale dell'ex Reame delle Due Sicilie.

Ora io posso dichiarare che nel Napoletano di

queste bonifiche, di queste opere che si debbono eseguire con la legge speciale dell'ex Reame delle Due Sicilie, e che non sono ancora iniziate, non ce ne sono. Tutte sono iniziate: tutte sono in corso di esecuzione.

Se poi la Commissione intende parlare di lavori speciali di bonifica, compresi in queste opere (perchè certamente ogni opera di bonifica nel suo complesso è costituita da una serie di lavori, i quali si vanno eseguendo man mano), se la Commissione, dico, intende parlare di questi lavori, allora io accetto il concetto dell'articolo 13. Ma bisognerebbe forse spiegarlo con parole più corrispondenti al concetto stesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. Bisogna premettere che questo articolo si riferisce (e qui rispondo subito all'onorevole Spirito) precisamente a quelle parti di bonifiche che si stanno eseguendo secondo le vecchie leggi napoletane, e che non sono state ancora incominciate.

L'onorevole Spirito ha ragione, quando asserisce che tutte le opere, per le leggi napoletane dichiarate opere di bonifica, sono già iniziate.

Ma, se non erro, l'onorevole Spirito stesso ha ricordato una volta in questa Camera, che alcune di quelle opere iniziate in forza di quelle leggi, erano condotte in questo modo, che mentre la parte di una bonifica posta a destra di un fiume era già quasi compiuta, la parte che giaceva a sinistra, o viceversa del fiume medesimo, doveva ancora essere incominciata. E diceva: badate, o signori, in che strana condizione avete posto questa parte di paese. Avete una legge già fatta, la legge del 1882, che non volete o non potete applicare, perchè altre leggi preesistenti accordano a certi terreni il diritto di essere bonificati, ma condannandoli ad attendere lungo tempo ancora finchè giunga il loro turno. Ci sono delle paludi la cui bonificazione è stata decretata ben prima della legge del 1882, ma che rimangono paludi mentre altri terreni in condizioni igieniche e idrauliche meno cattive delle loro sono bonificati loro d'appresso o d'intorno in forza della legge del 1882. Fate cessare, una buona volta, uno stato di cose così anormale.

È precisamente ad ovviare a questo inconveniente, da lei onorevole Spirito lamentato, che ha inteso la Commissione di provvedere, stabilendo l'articolo 13.

Ma la formula di questo articolo 13, la quale, su per giù, corrisponde alla formula presentata dall'onorevole Vollaro, era molto difficile: in

quanto che si trattava di provvedere a delle opere che sono, in gran parte, in via di esecuzione, e che bisognava disporre potessero essere, per la parte non ancora iniziata, eseguite con la nuova legge del 1882, ma senza turbare i rapporti di diritto, che le leggi napoletane hanno già creato tra i diversi interessati. A questo scopo è inteso l'articolo che noi abbiamo proposto. Per questo articolo e votato questo articolo, non ci sarà più nessuna parte delle bonifiche napoletane, non ancora iniziata, che non possa essere cominciata e condotta a termine colla legge del 1882. Ricordo che l'onorevole Baccarini, quando si discuteva la legge del 1882, diceva: signori, se questa legge diventerà legge dello Stato, io, domani, dimanderò che essa sia applicata per la esecuzione di quelle bonifiche le quali dovevano essere fatte a mente delle leggi napoletane, e per le quali, nella legge del 1881, avete stabilito dei concorsi speciali, come risulta dalla tabella D della medesima legge. E l'onorevole Genala, mantenendo quegli impegni, propose ed ottenne che, quando si discuteva la legge relativa alla bonifica dell'Agro Romano, nella legge del 9 luglio 1883, fosse compreso un articolo 5 il quale stabilisce precisamente quello che aveva dichiarato sua intenzione di stabilire il ministro Baccarini: cioè, che, per la esecuzione di quelle opere, fosse applicata la legge delle bonifiche del 1882.

Ora noi ci troviamo, nelle province napoletane, in questa condizione di cose: abbiamo delle bonifiche che si stanno eseguendo e compiendo, in forza e con i metodi delle antiche leggi napoletane; abbiamo delle bonifiche decretate dalle leggi napoletane, e che, oggi, si sono, in forza della legge che ho ricordato del 1883, pareggiate a quelle di prima categoria della legge del 1882; abbiamo dei paduli che sono compresi nelle opere di bonifica, che si eseguono a sensi delle leggi napoletane antiche, e che non potrebbero bonificarsi che con le disposizioni di quelle leggi napoletane. Agli interessati in quest'ultima specie di paduli noi diamo la facoltà di eseguire le opere con le disposizioni della legge del 1882 e con quelle della presente legge, allo scopo che se quegli interessati credono di loro interesse di avvantaggiarsi, sia per la sollecitudine del compimento delle opere, sia per l'esecuzione delle opere medesime, anche nei riguardi di contributi, abbiano diritto e facoltà di domandare che siano anche per loro applicate le nuove leggi.

Questo, e non altro, è il portato dell'articolo di legge che è in discussione, il quale, secondo l'avviso della Commissione, e i desiderii espressi in seno di essa da qualcheduno dei suoi membri,

che conosceva le condizioni di quelle speciali bonifiche, tende ad unificare, fin dove è possibile, in materia di bonifiche, tutte le bonificazioni che si stanno compiendo nell'ex-Reame delle Due Sicilie attualmente e tutte quelle che si possono d'ora innanzi iniziare.

Io credo che questi schiarimenti persuaderanno l'onorevole Spirito ad accogliere l'articolo com'è suo posto, perchè quest'articolo, ripeto, mentre non turba i diritti acquisiti dai proprietari nelle bonificazioni, dà loro la facoltà di approfittare dei benefici della legge del 1882 e della presente se ed in quanto crederanno di loro interesse di profittarne.

Spero poi che queste stesse dichiarazioni persuaderanno l'onorevole Vollaro a non insistere nella sua modificazione, la quale dice con altre parole, se io arrivo bene a comprendere le sue idee, quello che precisamente esprime la Commissione nel suo articolo 13.

Spirito. Chiedo di parlare.

Presidente. Su di che?

Spirito. Sull'articolo.

Presidente. Ella ha già parlato una volta.

Spirito. Il relatore ha dato alcune spiegazioni in seguito alle quali io debbo chiarire il mio concetto.

Presidente. Parli pure, ma il più brevemente possibile, perchè il regolamento non permette che si parli più di una volta.

Spirito. Io accetto interamente le dichiarazioni dell'onorevole relatore della Commissione, ed in coerenza delle dichiarazioni stesse mi parrebbe opportuno emendare l'articolo in questo senso: dove si dice "opere di bonifica", si dovrebbe aggiungere "o parte di esse"; più innanzi, dove si dice "vengono eseguite con le disposizioni della presente legge", si dovrebbe aggiungere "e di quella del 25 giugno 1882".

Siccome questi emendamenti rispondono perfettamente all'ordine delle idee svolte dal relatore e rendono più chiara la disposizione, io mi auguro che la Commissione ed il Ministero li accetteranno.

Presidente. Onorevole Spirito, la prego di mandarmi gli emendamenti che ha enunciati.

Romanin-Jacur, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Romanin-Jacur, relatore. Io pregherei l'onorevole Spirito a non voler insistere in queste modificazioni poichè la prima non si potrebbe accettare, in quanto che creerebbe della confusione nella applicazione della legge, e la seconda, me

lo consenta l'onorevole Spirito, è assolutamente inutile.

Siccome la presente legge non è che una legge di applicazione della legge del 1882 e nell'articolo 13 noi ci richiamiamo precisamente all'articolo primo di questa legge, che si riferisce a sua volta alla legge del 1882, la seconda aggiunta a parer nostro riesce assolutamente superflua.

Ma quanto alla prima aggiunta, cioè *della parte di opere*, la Commissione assolutamente non può accettarla, in quanto che creerebbe una confusione tale da non sapere come uscirne, quando fossimo al momento della applicazione della legge.

Faccio osservare che qui non sono adoperate le parole consorzi, territori, comuni od altro, ma la parola *opere*. Ora che cosa si può intendere per opere?

Per opera si intende un canale, una rete di canali, un manufatto. Vuole l'onorevole Spirito che se è già scavato per metà un canale si sospenda tutta la procedura in corso attualmente, per eseguire la seconda metà dello scavo con altri metodi di esecuzione e di pagamento?

Vuole che se si sta applicando una macchina, costruendo un edificio con le disposizioni della vecchia legge, si interrompa il lavoro, si faccia una liquidazione, e poi si riprenda e si compia il lavoro con nuove disposizioni?

Per opera qui si deve intendere un nesso, un insieme che tecnicamente o topograficamente formi un tutto ragionevolmente non scindibile in più parti.

Quando questo insieme, che può costituire una parte a sè e distinta, sia ancora da iniziare, potranno gli interessati domandare che questo dato insieme cioè l'opera sia eseguita con le disposizioni della legge presente.

Oltre questo limite sarebbe impossibile di andare senza creare, voglia proprio crederlo, onorevole Spirito, la confusione ed il disordine.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Ho chiesto di parlare non per aggiungere nulla alle cose dette dall'onorevole relatore, ma per pregare l'onorevole Spirito di non insistere nei suoi emendamenti.

Diceva egregiamente dianzi l'onorevole Vol-laro, che questa non è una legge di favore, ma una legge destinata semplicemente a porre i consorzi in condizione di compiere i lavori di bonifica, salvo a conseguire poi il rimborso delle anticipazioni.

Le bonifiche di prima categoria si fanno non sui terreni dello Stato, ma sui terreni dei privati.

Ora perchè lo Stato dovrebbe far esso le opere, anticipare le somme, lavorare in casa d'altri, riconsegnando poi le opere ai privati a bonifica compiuta? Perchè dovrebbe fare un debito per sovvenire i consorzi? Non è miglior consiglio lasciare l'esecuzione dell'opera agli interessati dando loro un adeguato compenso quando l'hanno compiuta? Ecco la ragione per la quale il Governo ha proposto questa legge. Poc'anzi fu detto che se facessimo così per tutte le opere pubbliche, sgraverebbero notevolmente il bilancio. Ebbene, per le strade comunali obbligatorie, e per le strade provinciali si fa precisamente così. La strada comunale è fatta dal comune, e lo Stato, dove la legge lo richiegga, dà il suo concorso.

Ora noi abbiamo nelle provincie del mezzogiorno bonifiche le quali vengono eseguite dallo Stato; ed i privati, nei terreni dei quali la bonifica viene compiuta, rimborsano poi circa il 50 per cento di ciò che lo Stato ha speso. Queste bonifiche si possono uguagliare a quelle classificate di prima categoria dalla legge del 1882. Esse in parte sono compiute, in parte no; e la Commissione ritenne opportuno per la parte non ancora iniziata, di far eseguire le opere dai Consorzi procurando ad essi i danari e propose a tal uopo l'articolo 13.

Ora l'onorevole Spirito col suo emendamento vorrebbe che questa disposizione fosse applicata non soltanto alle opere da iniziarsi, ma anche a quelle iniziate, e non ancora compiute.

Ma se per queste opere iniziate e non compiute, volessimo passare da un regime amministrativo, ad un altro, da un regime finanziario ad un altro ci troveremmo in una difficoltà inestricabile. Per questa ragione principalmente non ho potuto accettare nemmeno l'emendamento testè ritirato dell'onorevole Gattelli, di sussidiare tutte le opere in corso.

Quindi io pregherei l'onorevole Spirito di non insistere nella sua proposta, considerando che l'articolo 13 presenta già un vantaggio considerevole per quelle bonifiche a cui egli s'interessa.

A norma di questo articolo la parte di bonifica non ancora iniziata (come era nel caso dell'esempio dianzi citato dall'onorevole relatore) si può considerare come un'opera a sè; e poichè dalla legge è già caratterizzata, opera di prima categoria, e quindi ha assicurato il concorso del 50 per 100 proposto dallo Stato, potrà essere compiuta dagli interessati.

Così lo scopo, cui mira l'onorevole Spirito, si

raggiunge colla maggiore semplicità amministrativa, e senza complicazioni finanziarie.

Presidente. L'onorevole Spirito mantiene o ritira il suo emendamento?

Spirito. Lo ritiro.

Presidente. E l'onorevole Vollarò mantiene o ritira il suo articolo sostitutivo?

Vollarò. Onorevole presidente, io desidererei udire le ragioni per le quali l'onorevole ministro dei lavori pubblici non trova di accettarlo.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Io ho già detto che non aveva nulla da aggiungere alle osservazioni dell'onorevole relatore, che quindi pregava i proponenti di ritirare le loro modificazioni.

Presidente. Onorevole Vollarò, mantiene o ritira la sua proposta?

Vollarò. Onorevole presidente, il mio articolo ha due parti distinte.

Non ho difficoltà di ritirare quella che concerne l'esecuzione delle opere già esistenti dopo le spiegazioni datemi dal Governo e dalla Commissione; ma debbo insistere perchè sia applicata la legge del 1882 a quelle non ancora iniziate, di guisa che, ritirando l'articolo sostitutivo, proporrei che alle parole: *potrà concedere*, che si leggono nell'articolo della Commissione, si sostituisca la parola: *concederà*.

Presidente. La Commissione accetta questo emendamento?

Romanin-Jacur, relatore. La Commissione insiste nella formula proposta, inquantochè, trattandosi di opere già iniziate, occorre l'intervento dello Stato per giudicare spassionatamente se o meno si possa ad essa applicare la legge del 1882.

Non può accettare la proposta dell'onorevole Vollarò, perchè stabilito l'obbligo da parte dello Stato di concedere l'applicazione di questa legge, se domani gli interessati, anche in buonissima fede illusi che sia possibile di ottenere una separazione impossibile, la domandano, lo Stato non ha mezzi per opporsi e negarla. Ora disarmare completamente lo Stato dalla facoltà di giudicare sulla possibilità e la convenienza di addivenire ad una concessione, per bonifiche che sono oggi già in corso, non mi pare che sia cosa nè conveniente nè utile.

Presidente. Onorevole ministro, desidera di parlare?

Genala, ministro dei lavori pubblici. La ragione del "potrà", è questa. Siccome la bonifica è ini-

ziata e l'opera di cui si tratta non lo è ancora, bisogna valutare lo effetto di quest'opera, di cui il consorzio potrebbe anche avocare a sé la costruzione.

Se si trattasse di tutta un'opera nuova non ci sarebbe difficoltà; ma poichè una parte dell'opera è già in corso e si domanda dal consorzio solo la costruzione della seconda parte, è necessario valutare, sotto l'aspetto tecnico ed amministrativo, se questa si possa o no concedere. Ma creda pure, onorevole Vollarò, che il proposito del Governo con questa legge è di dare ai consorzi il più che sia possibile e quindi non frapperà certamente ostacoli alle concessioni ogni qualvolta esse non siano praticamente impossibili.

Presidente. Avverto l'onorevole ministro che la discussione è chiusa.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Ho detto queste ragioni per spiegare all'onorevole Vollarò i motivi per i quali non posso accettare la sua proposta.

Presidente. Onorevole Vollarò, ritira o mantiene la sua proposta?

Vollarò. Capisco che non vi è modo di ottenere nulla, quindi ritiro la mia proposta.

Presidente. L'onorevole Vollarò avendo ritirato la sua proposta, pongo a partito l'articolo 13 di già letto.

(È approvato).

Debbo ora avvertire la Camera che gli onorevoli Gattelli e Carpeggiani hanno proposto due articoli aggiuntivi che dovrebbero prendera i numeri 14 e 15.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

Quartieri, segretario, legge.

" Art. 14. Ai Consorzi legalmente istituiti, che godano dei privilegi fiscali per l'esazione dei contributi consorziali, a vece dell'ipoteca, è data facoltà di vincolare le rate delle tasse a garanzia dei mutui contratti sia per la esecuzione di nuove opere di bonifica, che pel complemento di quelle già esistenti, nonchè per la conversione dei debiti fatti anteriormente alla legge del 25 giugno 1882. Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante „

" Art. 15. Nel caso dell'articolo precedente, qualora l'amministrazione dei Consorzi mutuatari ometta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere

le passività predette, la Deputazione provinciale stanzierà di ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, e provvederà per la riscossione, o a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del Consorzio „.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. I due articoli proposti dagli onorevoli Gattelli e Carpeggiani sono identici, se non sbaglio, agli articoli 23 e 24 del disegno di legge sul credito agrario che è innanzi al Senato.

Gattelli. Perfettamente.

Magliani, ministro delle finanze. Ora, a me pare che essi diventeranno inutili quando quel disegno sarà divenuto legge dello Stato.

Nessuna difficoltà sostanziale, per altro, si oppone a che siano inseriti anche in questa legge.

Quindi, se gli onorevoli proponenti insistono, non ho ragione di oppormi alla loro domanda; soltanto avremo due leggi con disposizioni identiche, ciò che non parmi corretto.

Gattelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Prima di darle facoltà di parlare domando se questi due articoli sieno appoggiati.

(Sono appoggiati).

Essendo appoggiati, do facoltà all'onorevole Gattelli di svolgerli.

Gattelli. Questi due articoli sono si può dire la ripetizione degli articoli 23 e 24 del disegno di legge sul credito agrario, già approvato dalla Camera, e che ora è innanzi al Senato.

L'intento che io ho nel volerli aggiungere a questa legge, è un solo.

Siccome può darsi che il Senato introduca modificazioni abbastanza importanti nella legge del credito agrario, tali da render necessario che la Camera se ne occupi nuovamente, e siccome prima che questo avvenga, potrebbe darsi che la Camera venisse disciolta, in modo che sarebbe ritardata di molto l'approvazione di questo disegno di legge, così riterrei opportuno includere queste disposizioni nel presente disegno di legge; il quale, interessando tante provincie, debbo ritenere che sarà portato subito al Senato, e che non vi darà luogo a modificazioni, che rendano necessario di ripresentarlo alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. I due articoli proposti dall'onorevole Gattelli, come ha osservato l'onore-

vole ministro, sono stati votati dalla Camera, e la Commissione del Senato, che deve riferire sopra il disegno di legge del credito agrario, li ha mantenuti intatti nel progetto che ha presentato alle deliberazioni di quell'alto Consesso. Sembra alla Commissione che questi due articoli possano essere accettati senza difficoltà. Essi furono da me proposti in seno della Giunta di cui avevo l'onore di far parte, ed era incaricata di riferire sul disegno di legge per ordinare il credito agrario, ed hanno per scopo di rendere possibile agli Istituti che esercitano il credito fondiario di dare i quattrini ai Consorzi con le garanzie portate da questa legge in sostituzione della ipoteca voluta imprescindibilmente per tutte le operazioni di credito da essi fatte. Sono davvero un complemento ed una facilitazione di più che si concede ai Consorzi di bonifica, la quale è conforme perfettamente agli intendimenti del Ministero e della Commissione, che li accetta di buon grado anche da parte sua e prega la Camera di volerli votare. D'altronde è chiaro ed indiscutibile che la facoltà di delegare le quote consorziali e riscuoterle, malgrado qualunque evento, col privilegio fiscale senza bisogno di cause, di giudizi e di graduazioni, è un privilegio ben migliore e più completo di qualunque ipoteca, e può e deve essere alla ipoteca medesima ben sostituito e preferito. Il secondo articolo forse sarebbe superfluo inquantochè ripete solo, con altre parole, le disposizioni dell'articolo 44 della legge sulle bonifiche del 1882 che l'attuale legge mantiene e conferma; ma se il Ministero crede che non sia inutile l'accettarlo da parte sua la Commissione nulla ha in contrario.

Presidente. Il Governo accetta questi articoli?

Magliani, ministro delle finanze. Ho già dichiarato che il Ministero non ha difficoltà di accettare questi due articoli i quali sono già stati approvati dalla Camera e spero lo saranno presto anche dal Senato.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 14, che fu già letto.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 15 parimente letto.

(È approvato).

Darò ora lettura di un articolo 16 proposto dal Ministero.

“ Il Governo del Re potrà anticipare la quota di spesa spettante ai Consorzi padani nella costruzione del canale da Fossa Polesella a Cà Cappello,

convenendo coi medesimi per la rifusione in annualità non superiori al decimo od all'ottavo della tassa principale e fermo il concorso prescritto dalla legge 23 luglio 1881, n. 333 „.

Invito la Commissione a dichiarare se accetti questa proposta.

Romanin-Jacur, relatore. La Commissione accetta la proposta del Ministero, inquantochè rende possibile l'esecuzione di un'opera già stabilita con anteriore legge. La legge del 1881 stabilisce a favore dei consorzi Padani un concorso fisso e invariabile di 1,300,000 lire. Ora, per eseguire le opere già deliberate con questa legge è mestieri costruire un canale che attraversa un'opera ormai dichiarata di prima categoria; cioè la bonifica Polesana, anzi, dirò meglio, è necessario costruire un solo canale comune ai due territori. È indispensabile perciò che intervenga una disposizione speciale di legge, la quale permetta che si addivenga alla costruzione di questo canale, che deve servire ad un tempo per un'opera già dichiarata di prima categoria e ad un'opera che si deve eseguire non come opera di 1ª categoria, ma in forza della legge del 1881. Siccome c'è già una convenzione, stipulata fra questi consorzi interessati ed il Governo, per l'esecuzione di questo canale, la quale convenzione a parere del Consiglio di Stato non può essere tradotta in atto se manca una speciale disposizione di legge, la presentazione di questo articolo è una necessità. Il Ministero obbedisce a tale necessità presentando l'articolo in parola e nulla ha in contrario la Commissione perchè venga accettato dalla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Un breve schiarimento. Ci sono due bonifiche nella provincia di Rovigo: l'una stabilita con la legge del 1881, l'altra dichiarata bonifica di prima categoria, le quali in parte si compenetrano. Bisogna adunque che chi fa il canale per la propria bonifica, faccia anche il canale per l'altra.

Ora, siccome la parte principale è quella della bonifica Polesana, che è di prima categoria, e quindi viene eseguita dallo Stato, era evidente che facendo il canale per le acque della bonifica Polesana, lo si facesse un po' più largo, perchè potesse ricevere anche gli scoli della bonifica Padana. Perciò fu fatta una convenzione per porre d'accordo l'una bonifica con l'altra. Questa convenzione è stata esaminata dal Consiglio di Stato, il quale l'ha trovata egregiamente fatta in ogni sua parte, salvo per ciò che si riferiva alle

rate di pagamento con le quali la bonifica Padana dovrebbe rimborsare la bonifica Polesana per questo allargamento di canale. Credo che non sarebbe necessario un articolo di legge per risolvere la questione sollevata dal Consiglio di Stato; ma poichè si presenta l'opportunità di questa legge, non volendo far cosa alcuna intorno alla legalità della quale possa sorgere il menomo dubbio, ho creduto conveniente di presentare, a nome del Governo e della Commissione, questo articolo il quale rende possibile, senza maggiore onere di nessunissima specie, anzi con economie da entrambe le parti, la costruzione di un canale solo invece di due, da eseguirsi dalla bonifica Polesana, salvo il rimborso in rate dalla bonifica Padana. Ecco tutto.

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 16 proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione e che ho già letto.

(È approvato.)

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per aumento degli stipendi dei maestri elementari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per aumento degli stipendi dei maestri elementari.

Si dà lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 317 c.)

Presidente. La discussione generale è aperta, e ha facoltà di parlare l'onorevole Costa.

Costa. Ho chiesto di parlare non per fare un discorso, ma per fare una dichiarazione; per dichiarare cioè che, sabbene io pensi che per migliorare efficacemente la condizione economica dei maestri elementari, si richieda assai più di quello che conceda ad essi la legge in discussione, nondimeno, io e gli amici miei la voteremo così come ci è rimandata dal Senato, perchè i maestri possano profittare dei pochi vantaggi che da essa derivano, vantaggi che noi consideriamo come una promessa di maggiori benefici per l'avvenire. Nel tempo stesso sia permesso a me di prendere argomento dalla presente legge per esprimere un voto: il voto, cioè, che come la Camera ed il Senato hanno riconosciuto oggi la necessità di determinare un *minimo legale* di stipendio per quegli ope-

rai dell'insegnamento che sono i maestri, e Camera e Senato riconoscano quanto più presto sia possibile, la necessità di stabilire altresì un *minimo legale* di salario per gli operai delle industrie e dei campi che ne hanno altrettanto bisogno: essendo cioè l'applicazione logica dello stesso principio che abbiamo oggi sanzionato nei maestri elementari.

Alcune voci. Oh! oh!

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Gli stipendi dei maestri elementari delle scuole classificate, nel primo triennio dalla pubblicazione di questa legge, saranno proporzionalmente elevati al minimo fissato dall'unita tabella. „

Tabella per gli stipendi minimi legali proposti col disegno di legge.

| CATEGORIA E GRADO | | 1ª Classe | 2ª Classe | 3ª Classe |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Scuole urbane | | | | |
| Superiori . . . | Maestri | 1,320 | 1,110 | 1,000 |
| | Maestre | 1,056 | 880 | 800 |
| Inferiori. . . . | Maestri | 1,000 | 950 | 900 |
| | Maestre | 800 | 760 | 720 |
| Scuole rurali | | | | |
| Superiori . . . | Maestri | 900 | 850 | 800 |
| | Maestre | 720 | 680 | 640 |
| Inferiori. . . . | Maestri | 800 | 750 | 700 |
| | Maestre | 640 | 600 | 560 |

È aperta la discussione sopra questo articolo, e sulla annessa tabella.

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Costantini.

L'onorevole Costantini ha facoltà di parlare. *(Alcuni deputati stanno conversando nell'emiciclo.)*

Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio e di prendere i loro posti.

Costantini. Intratterrò assai brevemente la Camera.

Gli emendamenti introdotti dal Senato in questo primo articolo della legge, su cui Ministero e Commissione passano assai leggermente, meritano, a

parere mio, una breve considerazione per parte nostra. Io non fo proposte concrete, perchè ritengo che non convenga ritardare, in nessuna maniera, la approvazione di questa legge, che reca pure qualche sollievo alla benemerita classe dei maestri.

Sorvolerò sul primo di essi, poichè, sebbene possa parere improvvido, almeno dal punto di vista degli interessi dei maestri, l'aver restituita ai comuni piena ed intera facoltà di disporre dei maggiori stipendi che avessero loro già attribuiti, nondimeno questo non può riputarsi ingiusto, da chi voglia rendere omaggio ai grandi principii della libertà e dell'autonomia amministrativa.

Non può dirsi però il simigliante dell'altro emendamento, che consiste nella soppressione della proposta Caperle, introdotta da questa Camera nel progetto del Ministero.

In che consisteva, o signori, questa proposta dell'onorevole Caperle?

Bisogna ben intendersi, su questo punto, per valutare l'importanza pratica della soppressione di essa.

La legge, secondo il disegno del Ministero, contemplava esclusivamente i maestri e le maestre delle scuole *classificate*, vale a dire delle scuole comprese nel decreto di classificazione, ossia, per intenderci meglio, delle scuole *obbligatorie*.

Erano dunque esclusi completamente dal beneficio della legge i maestri e le maestre delle scuole *facoltative*, che secondo un calcolo più o meno approssimativo sono circa 4000.

Parve alla Camera che in qualche maniera questa disuguaglianza di trattamento, che si risolve in una manifesta ingiustizia, dovesse eliminarsi od almeno temperarsi.

Ed in questo ordine di idee la Camera approvò, consenzienti il Ministero e la Commissione, l'emendamento Caperle, il quale consisteva appunto nell'attribuire il minimo degli stipendi delle maestre di classi obbligatorie, contemplati dalla nuova tabella, alle maestre di scuole miste o maschili, non obbligatorie.

Nè questo solo ebbe in animo la Camera approvando la proposta dell'onorevole Caperle. Essa volle altresì diffondere sempre più la istruzione elementare nei piccoli centri, non superiori a 500 abitanti; e retribuire, in una maggior misura, i maestri e le maestre meno favoriti, in esecuzione di un ordine del giorno votato fin dal 1883.

Questi tre fini nobilissimi ebbe dunque la Camera nell'approvare l'emendamento dell'onorevole Caperle, che migliorava notevolmente il disegno del Ministero.

A quali principii obbedì per converso il Senato per sopprimerlo? O per dir meglio, come potè il Senato disconoscere i fini, che aveano determinato il voto della Camera?

Le considerazioni che indussero a ciò quell'alto consesso sono brevemente compendiate nella relazione dell'onorevole Saracco.

Si afferma in primo luogo che la disposizione soppressa non era nella mente del legislatore, e venne approvata in un momento di confusione.

Io non ho avuto agio per verità di rileggere la discussione che ebbe luogo in quel giorno; ammetto facilmente che possa essersi svolta un po' confusamente; ma certo gl'intendimenti della Camera furono quelli da me espressi, nè potevano essere altri.

Parmi adunque che non si possa affermare con tanta sicurezza che la Camera, votando questo emendamento, non sapesse quello che voleva, come chiaramente afferma l'onorevole Saracco nella sua relazione.

Si dice di più, che introducendo quest'emendamento nella legge, si creava una condizione di diritto e di fatto assolutamente nuova; perchè si modificava l'articolo 343 della legge organica del 1859.

Ora io convengo perfettamente con l'onorevole Saracco, che l'effetto pratico dell'emendamento Caperle consisteva nella modificazione dell'articolo 343 della legge del 13 novembre 1859; ma questo non vuol dire nè punto nè poco, che si creasse una condizione di cose assolutamente nuova. Non si faceva nè più nè meno, che modificare una disposizione di legge preesistente, in favore di una classe numerosa, benemerita e pur troppo fin qui dimenticata di maestri.

Imperocchè la Camera deve considerare che, se è sempre grave l'ufficio del maestro, tanto più costoso ufficio è faticoso per gl'insegnanti delle scuole miste o delle classi uniche, che sono dispersi negli angoli più remoti del regno, seppelliti tra le nevi ed il gelo ed in condizione sociale tristissima.

Questa varietà di maestri, o signori, merita tutta l'attenzione della Camera, e se con l'emendamento Caperle in loro favore si modificava una legge preesistente, si creava, se vuolsi, una condizione di cose affatto nuova, ma si creava a beneficio dell'istruzione e della giustizia.

Si osserva in terzo luogo che, sottoponendo i comuni piccoli a questo nuovo onere, si apportava ai loro bilanci un grave carico, senza speranza di concorso per parte dello Stato.

Ora francamente, o signori, quest'affermazione

non mi pare sorretta dai fatti. Moltissime sono le disposizioni di favore contenute nelle leggi preesistenti, ed anche in questa a beneficio dei piccoli comuni. I piccoli comuni hanno assai largo contributo da parte dello Stato pel mantenimento delle scuole. I piccoli comuni sono facoltati ad istituire le classi uniche e le scuole miste appunto per diminuire la spesa; perchè, quando la classe maschile è riunita alla femminile, di due classi se ne fa una, e si provvede con la metà della spesa.

Non è quindi esatto l'affermare che di questo nuovo onere, creato specialmente ai piccoli comuni, lo Stato non avrebbe partecipato in guisa alcuna; senza dire che, quando la spesa è riconosciuta giusta, non conviene andar molto per lo sottile, nè procedere con le lenti dell'avaro. Se volessimo entrare in considerazioni di questa natura, nessuna legge si farebbe simile a quella che abbiamo davanti.

Infine l'onorevole senatore Saracco osserva che, trattandosi di spese puramente facoltative, di scuole, dirò meglio, puramente facoltative, ove la legge volesse determinare la misura dello stipendio, i comuni potrebbero essere indotti a sopprimere le scuole; il che, secondo lui, sarebbe un danno manifesto per l'istruzione.

Ora io affermo alla mia volta che questo articolo è, per lo meno, esagerato. I comuni che hanno sentita la necessità amministrativa e morale di queste scuole, devono sentire la convenienza di retribuirne gl'insegnanti in modo adeguato; e non è da temere che, per sottrarsi ad un onere maggiore, s'indurrebbero a privare le loro popolazioni del beneficio dell'istruzione.

Ma in ogni modo il mantenere queste scuole sul piede attuale cogl'insegnanti retribuiti con 81 centesimi al giorno (perchè questa è la retribuzione media), è peggio secondo me del sopprimerle. A parlar franco, o signori, queste, nella generalità dei casi, non meritano il nome di scuole: sprovviste di tutto, non curate dal pubblico, tistiche anemiche, sono piuttosto simulacri di scuole, che vere e proprie scuole.

Io sono, quindi, in un ordine di idee del tutto opposto a quello dell'onorevole senatore Saracco: le scuole sono un po' come le accademie, e dove non si può mantenerle come si deve, val meglio sopprimerle: meglio spendere utilmente dieci che sprecare cinque.

E a questo si riesce col mantenere l'attuale stato di cose, contro cui quanti si occupano in Italia di questa materia, hanno costantemente reclamato e reclamano.

Non ho altro da aggiungere, o signori, nè ho proposte da fare. Spero che queste considerazioni non saranno perdute, e saranno anzi seme di ulteriori e più salutari riforme.

In ogni modo ascolterò volentieri su di esso l'opinione dell'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Dirò brevissime parole tanto per dichiarare che io sono perfettamente in un ordine di idee opposto a quello dell'onorevole Costantini, intorno ai due argomenti da lui specialmente trattati, cioè i due commi che dovrebbero sopprimersi.

In quanto al primo comma l'onorevole Costantini loda il Senato perchè ha rispettato la libertà dei comuni.

Ora la soppressione del primo comma non fu già accettata per questo motivo; ma era soppressa, essendo che le convenzioni obbligano i comuni e si surrogano alla legge; e qualunque maestro che abbia col comune una convenzione a sessenni o a vita ha diritto sempre al suo stipendio.

Costantini. E dove non c'è?

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Vi debbono essere perchè non ignora l'onorevole Costantini, che vi è una legge che vige da parecchi anni la quale ha dato forza e durata alle convenzioni onde il maestro è nominato prima per due anni, poi per sei e poi a vita, tutte le volte che per la bontà del servizio ne è degno.

Ma l'onorevole Costantini ignora un'altra cosa: egli discorrendo del secondo comma che solo ha importanza vera dice:

“Questi maestri di scuola non obbligatoria sono i maestri di quei piccoli centri, i quali, di poco superano le 500 anime”. Ma no, sono appunto i maestri di quei piccoli luoghi che non arrivano alle 500 anime.

Ora l'onorevole Costantini non può dire in qual legge sono assegnati gli stipendi a queste piccole scuole facoltative. In nessuna.

Di più, egli si fa interprete dell'onorevole Caperle; ma mi pare che non lo spieghi bene quell'emendamento che si era accettato.

L'onorevole Caperle non voleva nulla di quello che ha accennato l'onorevole Costantini. L'onorevole Caperle sapeva che le maestre quando entrano ad insegnare in una scuola maschile o mista, per giurisprudenza stabilita avevano dalla legge il diritto allo stipendio maschile. Egli voleva soltanto questo, che invece di dare lo stipendio alla scuola fosse assegnato alle persone, e quindi si

sarebbe avuto questo doppio vantaggio, che cioè la maestra che insegna in una scuola maschile avendo retribuzione un po' minore avrebbe procacciato un aiuto indiretto al comune. Il secondo vantaggio è un vantaggio morale.

Come diceva l'onorevole Caperle, ed io consentii con lui, la maestra è più opportuna educatrice per le classi inferiori. Epperò l'interesse economico avrebbe indotto i comuni a preferire le maestre ai maestri; con che sarebbesi migliorata la scuola e promossa la educazione.

Ecco la ragione dell'emendamento proposto dall'onorevole Caperle.

Ma l'emendamento proposto aveva ed ha questo vero e reale inconveniente. Le scuole obbligatorie sono di due ordini. Alcune città di popolazione numerosa, e dove le amministrazioni comunali amano e zelano l'educazione popolare, non si sono appagate di esaminare sottilmente se ne avevano il numero prescritto. Tant'è che talora avviene che sia maggiore il numero e si debba far decidere quale di quelle scuole sia obbligatoria, o facoltativa. Per rispetto a questi comuni generosi l'emendamento dell'onorevole Caperle era utile.

E sebbene potesse dar luogo a lunghe discussioni, perchè tutti i maestri avrebbero voluto essere addetti in una scuola obbligatoria, le discussioni non erano impedimenti al fare; ma la cosa va diversamente trattandosi di comuni che hanno popolazioni sparse e mantengono quelle piccole scuole, le quali l'onorevole Costantini dice, che è meglio chiudere che tenere aperte; ma che bene si guardano dal condannare coloro che conoscono la situazione del proprio paese ed han misurato qual beneficio recano esse.

Per esempio, nel circondario di Domodossola, in quello di Biella, in quello di Como, in parecchie delle nostre provincie, comunelli sottratti all'imperio della legge, piccole borgate e frazioni hanno trovato un insegnante qualunque, che per un lieve stipendio raccoglie i loro ragazzi, li istruisce, li educa. Senza di loro poco o nulla sarebbe stata la luce dell'alfabeto e spesso i ministri della pubblica istruzione e gli amici della educazione delle plebi hanno avuto il piacere di rendere le dovute lodi.

Tanto è lontano dal vero quello che diceva l'onorevole Costantini, che cioè fosse meglio chiuderle; ond'è da augurare che si faccia in Italia dappertutto quello che nei paesi ricordati si è fatto, e si continua a fare. E ci è ancora qua e colà un maestro nomade, che va di comunello in comunello, di borgata in borgata, di frazione in frazione per un piccolissimo assegno, e diffonde

questa luce dell'alfabeto, che diventa ispirazione del cuore, luce che snebba le intelligenze, dissipa i pregiudizi, e fattrice di civiltà. Ora noi di questa condizione di maestri ne abbiamo circa 4000. Come si potrebbe aver voluto prescrivere che a queste scuolette fosse attribuito lo stipendio determinato nella tabella? Altro che dire che la maestra deve avere lo stipendio della donna!

Ma di grazia, onorevole Costantini, e se queste scuole fossero tenute da un uomo? Qual'è il favore che si sarebbe fatto all'istruzione? Si sarebbe prescritto a scuole minime escluse dalla legge lo stipendio che noi prescriviamo per le scuole veramente obbligatorie per la legge, e questo a favore soltanto di una categoria d'insegnanti. Quindi, sebbene il relatore del Senato sia tale uomo che nelle questioni che prende a trattare ci veda chiaro, e chiaro faccia vedere altrui, e la penetrazione sua qui sia confortata dal nobile sentimento del problema scolastico, il che non è dubbio nella coscienza di qualunque abbia letto quel rapporto, io tuttavia soggiungerò che sono state così ragionevoli le due soppressioni, che un vero argomento contro di esse non si vide affacciato.

Ed è da notare come prontamente assentisse a quegli emendamenti la nostra Commissione. Composta d'uomini che per le opinioni e le parti si possono distinguere gli uni dagli altri (per quell'affetto operoso e sapiente il quale fece sì che tutte le volte che ho trattato dell'istruzione elementare li ebbi amici consenzienti ed efficaci) anche ora attesta e difende la bontà del provvedimento.

Così appare, se non altro, che questa grande causa dell'istruzione popolare è cara a tutti i banchi della Camera, come testè indicava eziandio l'onorevole Costa.

Oltre alle ragioni evidenti, Senato e deputati dimostrano che la domandata soppressione non può portare danno di sorta, non solo, ma evita quegli inconvenienti che certamente si sarebbero prodotti.

Perciò sono lieto di questo almeno, che l'onorevole Costantini non abbia domandata la riproduzione dei due comma soppressi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. Io non voglio ripeter male, ciò che il ministro ha detto così bene, e quindi mi limito a chiedere che il disegno di legge sia votato così come è.

L'onorevole Costa ha detto che egli ed i suoi amici votavano questo disegno di legge, perchè

il meglio è sempre nemico del bene. So anch'io che si potrebbe migliorare di molto la condizione dei maestri; ma è certo che ritardando l'approvazione di questa legge, noi non faremo cosa ad essi giovevole.

Perciò, ritenendo inutili tutti i discorsi, parmi che non ci sia altro da fare che votare.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno domandando di parlare dichiarerò chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

“ Art. 1. Gli stipendi dei maestri elementari delle scuole classificate, nel primo triennio dalla pubblicazione di questa legge, saranno proporzionalmente elevati al minimo fissato dall'unita tabella. ”

Tabella per gli stipendi minimi legali proposti col disegno di legge.

| CATEGORIA E GRADO | 1ª Classe | 2ª Classe | 3ª Classe | |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-------|
| Scuole urbane | | | | |
| Superiori . . . | Maestri | 1,820 | 1,110 | 1,000 |
| | Maestre | 1,056 | 880 | 800 |
| Inferiori . . . | Maestri | 1,000 | 950 | 900 |
| | Maestre | 800 | 760 | 720 |
| Scuole rurali | | | | |
| Superiori . . . | Maestri | 900 | 850 | 800 |
| | Maestre | 720 | 680 | 640 |
| Inferiori . . . | Maestri | 800 | 750 | 700 |
| | Maestre | 640 | 600 | 560 |

Pongo a partito l'articolo 1° e la tabella che ne fa parte integrante. Coloro che lo approvano, vogliono alzarsi.

(È approvato e sono pure approvati senza discussione tutti i seguenti articoli del disegno di legge :)

“ Art. 2. Gli stipendi fissati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio nel medesimo Comune. Ai maestri i quali, per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio, saranno computati gli anni utili per l'aumento sessennale dalla promulgazione di essa legge.

“ I maestri che da dodici anni anteriori a quello

in cui andrà in vigore la presente legge insegnano nell'istesso Comune, i quali non abbiano per disposizione di esso l'aumento sessennale o uno stipendio che equivalga già al minimo obbligatorio secondo la presente legge, e che non ottengano per effetto di questa un miglioramento equivalente a un decimo dell'attuale loro stipendio, godranno di un primo aumento sessennale l'anno dopo che andrà in vigore questa legge.

“ L'aumento di un decimo avrà luogo, allo scadere di ciascun sessennio, per quattro volte e non più, e sempre sulla base dello stipendio iniziale, per modo che sia sempre assegnato al maestro lo stipendio minimo portato dalla tabella, aumentato progressivamente dei decimi corrispondenti a ciascuno dei quattro sessenni. ”

“ Art. 3. In separato capitolo del bilancio della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di tre milioni per concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari; però nel primo anno il fondo sarà solamente di un milione e nel secondo di due.

“ Questo concorso dello Stato non potrà superare mai i due terzi della spesa portata dal prescritto aumento di stipendio.

“ Il concorso dello Stato sarà dato per l'intera somma ai Comuni considerati nell'articolo 1 del regio decreto in data 19 aprile 1885, n. 3099, serie 3^a, che approva il testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1^o marzo 1885. ”

“ Saranno preferiti per il concorso dello Stato fino ai due terzi:

a) quei Comuni, nei quali la sovrainposta ai terreni ed ai fabbricati ha già raggiunto il limite massimo consentito dalle leggi, o che abbiano applicato almeno due tasse locali;

b) quelli che nelle frazioni mantengono scuole non obbligatorie;

c) quelli dove è maggiore la frequenza degli alunni alla scuola.

“ L'elenco dei contributi pagati ai Comuni, a termini della presente legge, sarà ogni anno allegato al bilancio del Ministero della pubblica istruzione. ”

“ Art. 4. Prima dell'anno finanziario 1888-89, il ministro della pubblica istruzione proporrà al Parlamento i provvedimenti che secondo le risultanze di un bilancio tecnico saranno necessari per il Monte pensioni degli insegnanti elementari, in conseguenza del maggiore onere derivante ad esso dalla presente legge. ”

“ Art. 5. La presente legge andrà in vigore il 1^o novembre 1886. ”

Domani, in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Si annunzia una domanda d'interrogazione del deputato Musini.

Presidente. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, gli comunico una domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole Musini.

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sopra le misure eccezionali di pubblica sicurezza prese nella provincia di Parma. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

Depretis, presidente del Consiglio. Dirò domani se e quando intendo di rispondere.

Discussione del disegno di legge per sistemazione dei prestiti accordati e da accordare dalla Cassa dei depositi e prestiti ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa-Carrara.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per sistemazione dei prestiti accordati e da accordare dalla Cassa dei depositi e prestiti, ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa-Carrara.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Magliani, ministro delle finanze. Accetto il disegno della Commissione.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge. **Ungaro, segretario, legge.** (Vedi Stampato numero 412-Δ).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Plebano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Plebano. Non creda la Camera che in questi giorni e a quest'ora, io voglia sorgere, *Orazio sol contro Toscana tutta*, per combattere questo disegno di legge. Non è questo il mio intendimento; anzi dichiaro esplicitamente che non ho alcuna difficoltà di consentire nel concetto sostanziale cui la legge medesima è informata.

Oramai è principio che abbiamo, in ripetute occasioni, sanzionato: che, sempre quando fatti dolorosi avvengono a recar danno a questa o a

quella parte d'Italia, pietosa soccorra la mano del ministro delle finanze. Quindi non credo che si dovrebbe, in questa occasione e pei comuni delle provincie di Lucca e Massa-Carrara cui la legge in esame si riferisce, far cosa diversa da ciò che si fece in molte altre occasioni. Anzi io lodo sinceramente la nostra Giunta parlamentare, la quale ha dato prova di una energia e di una attività veramente ammirevoli; imperocchè, eletta alle dodici ore pomeridiane dell'altro giorno, alle due pomeridiane del giorno stesso, se non vado errato, aveva già presentata la sua relazione.

Nicotera, relatore. Alle quattro.

Plebano. Io la lodo di codesta sua energia, poichè sarà tutto merito suo, se darà occasione a questa morente Legislatura di aggiungere anche questa ad altre leggi di egual natura che siamo venuti votando.

Però, il sentimento di fratellanza che tutti sentiamo, ed a cui, certo, nessuno vuole opporsi, non deve impedire che si esamini un momento l'entità del sussidio che si tratta di accordare e le modalità del sussidio medesimo.

Quali sono i danni ai quali si tratta di portar lenimento? Quali sono i danni cui il disegno di legge mira a recar sussidio in alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa? Non sono i danni dei privati: imperocchè la Commissione, molto opportunamente, ha voluto che fosse rimosso fin l'ultimo dubbio possibile che il Governo avesse ad intervenire per lenire danni sofferti dai privati. Difatti, la Commissione dice:

“ A queste sventure, che sono sventure di privati cittadini, l'erario non è in grado di soccorrere ”.

Quindi, non i danni dei privati.

Quali sono, dunque, i danni ai quali si tratta di provvedere? I danni subiti dai enti morali, dalle provincie, dai comuni, dai Consorzi. Anzi, secondo il concetto del Governo, neppure sono questi: imperocchè, nella sua relazione, il Governo afferma “ che è suo intendimento di provvedere unicamente ai danni subiti dai comuni ”.

Orbene, quali sono codesti danni? Nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal Governo, vi sono due tabelle: in una di esse sono specificati i danni subiti dai vari comuni.

E sapete a che cifra ammonta il valore di tutti questi danni, quali il Governo li ha valutati? Per questi dieci comuni delle due provincie, si arriva alla cifra di 852,000 lire.

E quale è il sussidio che si tratta di dare con

questo disegno di legge? Un sussidio di tre milioni. Capisco che non è un sussidio di danaro direttamente dato dal bilancio dello Stato; ma si tratta di accordare a codesti comuni prestiti a condizioni eccezionalissime, di favore, per la somma di tre milioni.

In secondo luogo, si tratta di accordare a questi comuni la conversione di antichi loro prestiti, diminuendone l'interesse ed allargando l'ammortamento.

Ho detto che il complesso dei danni valutati dal Governo è di 852,000 lire, e che si tratta di prestiti per la somma di tre milioni.

Infatti nel comune di Massa, pel quale si è riconosciuto esservi un danno di 200,000 lire, si propone un prestito di un milione e mezzo; per il comune di Carrara, pel quale si è riconosciuto un danno di 250,000 lire, si tratta di accordargli un mutuo, a condizioni specialissime, per mezzo milione.

Per verità, di fronte a queste cifre, mi è venuto grave il dubbio che codesti comuni, coll'occasione d'un danno da riparare, vogliano farsi aprire la porta a sovvenzioni per altre spese, a condizioni specialissime, a condizioni di favore che nessun altro comune può ottenere.

Si dice, lo so, che il bilancio dello Stato, in sostanza, non c'entra, anzi mi pare che questo concetto apparisca anche nella relazione del Governo. Ma io dico: andiamo adagio, il bilancio non c'entra! Che cos'è la Cassa dei depositi e prestiti, onorevoli colleghi? È una Cassa dello Stato; il bene e male di quella Cassa, è bene e male del bilancio dello Stato, nè più, nè meno. E sapete quale è l'effetto di questa legge rispetto alla Cassa dei depositi e prestiti? Un carico di 1,730,000 lire, nè più nè meno di questo. Imperocchè se la Cassa facesse questi mutui alle condizioni normali, come fa i mutui a tutti i comuni del regno, avrebbe una cifra d'interessi superiore per lire 1,730,000.

Capisco bene che è meglio che le risorse della Cassa dei depositi e prestiti siano date ai comuni, anzichè erogarle a cuoprire le piaghe di certi prestiti, come era stato proposto con apposito disegno di legge; dico francamente che preferisco di vedere le risorse della Cassa dei depositi e prestiti erogate, anche a condizioni di favore, ai comuni; ma, in verità, vi è qualche considerazione che non può essere dimenticata.

I favori speciali per ammortamento e per minore interesse che si fanno ad un comune, vanno a detrimento di tutti gli altri; perchè, evidentemente, di tanto resterà ristretta la potenza della Cassa per gli scopi a cui è creata.

Vi è poi un'altra considerazione, che mi permetto di ricordare all'onorevole ministro delle finanze, perocchè si trova scritta in una delle ultime relazioni della Commissione di vigilanza della Cassa di depositi e prestiti, Commissione alla quale io mi onoro di appartenere.

In una delle ultime sue relazioni, è ricordato al Governo come sia necessario di andare molto adagio nel concedere facilitazioni di prestiti che la Cassa è chiamata a fare, imperocchè non è a dimenticare che le risorse della Cassa sono oscillanti ed incerte; e quando noi, con prestiti a lunga scadenza, immobilizziamo su larga misura codeste risorse, non sappiamo in quali condizioni la Cassa potrà trovarsi in un momento di crisi qualunque.

Io non voglio aggiungere altro, nè intendo protrarre la discussione. Mi limito a questa semplicissima osservazione, e dichiaro anzi che non faccio alcuna proposta, perchè comprendo perfettamente che sarebbe inutile farla. La Camera farà di queste mie considerazioni quel giudizio che crederà; quanto a me dichiaro che, pronto ad appoggiare quel provvedimento che nei limiti del bisogno venga in sussidio dei comuni delle provincie di Lucca e di Massa-Carrara, che si trovarono danneggiati nello scorso anno, su questa legge quale è formulata, riservo intiera la mia libertà di voto.

Nicotera, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nicotera, relatore. Io mi limito unicamente a dare una spiegazione all'onorevole Plebano, visto che egli non ha combattuto la legge, e ha solamente osservato che la cifra di prestiti proposta per alcuni comuni delle provincie di Massa-Carrara e di Lucca è superiore a quella dei danni, quali risultano dalla tabella presentata dal Governo.

Se però l'onorevole Plebano vuole porre mente alla tabella presentata dal Governo, relativa ai danni avvenuti nella provincia di Massa-Carrara, troverà che sono comprese 800,000 lire per le quali non è possibile di stabilire una distinzione fra i danni che concernono il comune e quelli che si riferiscono ai privati. (*Interruzione dell'onorevole Plebano*).

Presidente. Non facciamo conversazione; è il mezzo di prolungare la discussione.

Nicotera, relatore. Legga bene, onorevole Plebano:

« Similmente senza poter distinguere fra i privati ed i corpi morali i danni di Montignoso indicati complessivamente per lire 800,000 come pure senza calcolare i danni privati di Carrara e gli

altri riferibili ai tre ultimi comuni, e ciò per difetto di notizie... »

Questa è la tabella che ci è pervenuta dal Governo. La Commissione poi, da notizie che ha potuto avere in altro modo, ha dovuto convincersi che in realtà i danni sono maggiori di quanto sulle prime apparivano dai calcoli fatti dal Governo.

Oltre a ciò io dovrei ricordare all'onorevole Plebano che ora non si tratta solamente di provvedere ai danni verificati, ma che si tratta eziandio di provvedere e di prevenire quei danni che potrebbero accadere in futuro, col fare tutte quelle opere che valgano ad impedire che si verifichino.

Ora, se si calcola la cifra occorrente per provvedere ai danni verificatisi, e la somma necessaria per prevenire i danni che potrebbero verificarsi (e mi pare che sia opera di buona amministrazione prevenirli) vedrà l'onorevole Plebano che la somma che si chiede non è superiore al bisogno.

Io dovrei aggiungere inoltre che il Governo concede anche per i lavori di bonifica i prestiti al quattro per cento; ed egualmente si fa per le strade obbligatorie...

Plebano. È il quattro e mezzo.

Nicotera, relatore. Sia pure il quattro e mezzo. Eliminata quindi la difficoltà mossa dall'onorevole Plebano in quanto all'entità della somma che si richiede; e dimostrato che questa non supera quella che occorre, lo ripeto ancora una volta, per provvedere ai danni che si sono verificati, ed a quelli che certamente si potrebbero verificare se in tempo non si facessero alcune opere, io spero che anche l'onorevole Plebano voterà senza ulteriori osservazioni questo disegno di legge.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. L'onorevole relatore della Commissione ha già dato sufficienti spiegazioni all'onorevole Plebano, circa l'entità dei danni a cui si tratta di provvedere, e pei quali non apparirà davvero molto larga la somma proposta in tre milioni.

I danni a cui si vuol provvedere non ammontano solamente a quelli notati nella tabella di cui ha parlato l'onorevole Plebano, e che sono stati valutati in lire 850,000. Vi sono anche altri danni del comune di Montignoso, che non si poterono verificare. Nè si tratta solamente di questi comuni indicati nella tabella, ma ancora di altri, le cui domande sono pervenute posteriormente al Ministero.

Oltre a ciò, questi comuni, non solamente devono riparare ai gravi danni che hanno sofferti, ma devono prevenire danni futuri con opere e difese, a cui non possono provvedere cogli scarsi mezzi dei loro bilanci.

E finalmente, non si deve trascurare che questi comuni, colpiti da una così grande sventura, dovrebbero immediatamente sopperire a' primi bisogni, scompigliando i loro bilanci, e ponendosi nella necessità di accattare danaro ad alto prezzo.

Devono dunque provvedere a danni non ancora riparati, (e sono danni che ammontano a più di un milione aggiungendo quelli del comune di Montignoso); devono anche riparare al dissesto finanziario cagionato dai danni medesimi; e devono finalmente fare alcune opere urgenti di difesa per prevenire che simili sventure continuino a funestarli per l'avvenire.

Vede dunque l'onorevole Plebano come davvero la somma complessiva di tre milioni non sia forse superiore al bisogno.

Sono poi d'accordo coll'onorevole Plebano nel concetto che bisogna essere molto cauti e molto severi nel fare accordare prestiti eccezionali della Cassa dei depositi e prestiti. Queste concessioni eccezionali si traducono in un sussidio a carico del bilancio dello Stato, poichè è evidente che le diminuzioni dei lucri e le perdite della Cassa dei depositi e prestiti ricadono a carico del bilancio del tesoro che guarentisce tutte le operazioni della Cassa medesima. In questo siamo perfettamente di accordo.

Ma l'onorevole Plebano sarà anche d'accordo con me nel considerare che lo spirito di questa nobile e benefica istituzione della Cassa dei depositi e prestiti è precisamente quello di venire in aiuto ai comuni, non solamente nelle condizioni loro ordinarie, ma anche nei casi di grandi sventure da cui siano colpiti. In questi casi è evidente che i comuni, o debbono ricorrere alla carità privata, cosa impossibile per le forti somme; o debbono implorare sussidi diretti dallo Stato; oppure debbono ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale può concedere mutui, a condizioni migliori di quelle che troverebbero ricorrendo a banchieri privati o ad altri istituti.

Noi non usciamo dunque dai limiti nè dallo scopo di questa benefica istituzione, accordando in casi eccezionali alcune facilitazioni per la concessione di mutui.

Dal 1863 ad oggi sono innumerevoli le leggi approvate per concessioni eccezionali di mutui,

appunto a comuni e provincie travagliate da disastri o da infortunii, che altrimenti non avrebbero potuto riparare, salvo che con assegni a carico del bilancio dello Stato.

Per queste considerazioni io spero che anche l'onorevole Plebano sarà disposto a dar voto favorevole a questa legge, sicuro che il Ministero per parte sua terrà fermo il più possibile il concetto che simili concessioni non si abbiano ad accordare se non in casi eccezionalissimi; imperocchè, torno a dire ancora una volta, è con grande severità che devesi governare quella istituzione.

Presidente. Non essendovi altri iscritti, se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

(Sono approvati senza discussione tutti i seguenti articoli del disegno di legge:)

“ Art. 1. Ai comuni delle provincie di Lucca e di Massa-Carrara, danneggiati dall'uragano dell'autunno 1885, la Cassa dei depositi e prestiti, per lavori d'interesse pubblico, fino alla concorrenza di lire 3,000,000 è autorizzata ad accordare mutui all'interesse del 4 per cento, da estinguersi in 35 anni; osservante nel resto le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863, n. 1270 e 27 maggio 1875, n. 2779. ”

“ Art. 2. Alle stesse condizioni di cui nell'articolo precedente, la Cassa dei depositi e prestiti è inoltre autorizzata ad operare, con effetto dal 1° gennaio 1887, la trasformazione dei mutui già da essa accordati ai comuni di dette provincie danneggiati, per la parte non ancora estinta al 31 dicembre 1886. ”

“ Art. 3. Le domande dei comuni, debitamente documentate, devono essere prodotte non più tardi del 31 ottobre 1886.

“ Oltre ai documenti richiesti dalle vigenti disposizioni, devono essere uniti alle domande medesime gli altri documenti atti a comprovare che, tanto il ricavo dei nuovi mutui quanto il risparmio derivante dalla trasformazione dei vecchi, saranno destinati alla dismissione di altri prestiti più onerosi, o alla esecuzione di lavori stradali e altre opere necessarie in dipendenza dei danni dell'uragano. ”

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Proroga di esecuzione della legge 1° gennaio 1886 e della convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per proroga di esecuzione della legge 1° gennaio 1886 e della convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ungaro, segretario, legge il disegno di legge: (Vedi *Stampato* n. 404-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare si passerà alla discussione dell'articolo unico.

“ *Articolo unico.* L'articolo 23 della legge del 1° gennaio 1866, n. 3620 (serie 3^a), relativa alla convenzione internazionale per la tutela dei cavi telegrafici sottomarini, così concepito:

“ Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886 e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione. ”

È modificato come segue:

“ *Art. 23.* Le disposizioni della presente legge, la quale andrà in vigore nel giorno che sarà ulteriormente determinato con decreto reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione. ”

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo unico.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge per una pensione alle vedove e agli orfani dei Mille di Marsala.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per una pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille.

Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Ungaro, segretario, legge il disegno di legge: (Vedi *Stampato* n. 318-A).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Seismit-Doda.

Seismit-Doda. (*Presidente della Commissione*). In assenza del relatore, onorevole Delyecchio che

trovasi lontano per lutto domestico, io, come presidente della Commissione, prego l'onorevole ministro delle finanze di voler dichiarare se accetta il progetto della Commissione, inquantochè non ammetto che possa esservi altra questione se non nel campo finanziario. Ma in esso trattasi di cosa tanto limitata, che io spero che l'onorevole ministro e l'intero Gabinetto, al cui patriottismo non occorre fare appello in questa circostanza, accetterà il disegno di legge quale viene proposto dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Magliani, ministro delle finanze. Dichiaro di accettare il progetto della Commissione.

Presidente. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

“ *Art. 1.* Alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala e di coloro che vennero compresi nelle leggi del 26 gennaio 1879 n. 4708 (serie 2^a), 31 luglio 1879 n. 5023 (serie 3^a) è assegnata, sul bilancio dello Stato, un'annua pensione nelle proporzioni ed alle condizioni stabilite dalla presente legge. ”

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ *Art. 2.* Alle vedove con figli minorenni verrà corrisposta l'annua pensione di lire cinquecento sino a che i figli non avranno tutti compiuto gli anni ventuno, e, ciò avverandosi, la pensione alla vedova sarà ridotta a lire 300.

“ Nella stessa somma di lire trecento sarà corrisposta la pensione alle vedove senza prole ed in uguale somma complessiva agli orfani di ambedue i genitori, qualunque sia il loro numero: fino a che il minore abbia raggiunta l'età di ventun'anno compiuti. ”

Nessuno chiedendo di parlare, pongo partito questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ *Art. 3.* Il diritto alla pensione cessa allorchando:

la vedova passi ad altre nozze;

la prole sia giunta all'età maggiore;

le figlie, se anche di età minore, abbiano contratto matrimonio. ”

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, soltanto, allorquando il matrimonio sia già stato contratto prima della pubblicazione della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto anche di questa proposta di legge.

Discussione della proposta di legge relativa all'aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalletto. Pregherei l'onorevole presidente di far discutere anche la proposta di legge che viene dopo.

Presidente. Onorevole Cavalletto, l'ordine del giorno reca: Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168. Si dà lettura della proposta di legge. È contento l'onorevole Cavalletto? (*Si ride*). L'onorevole ministro delle finanze accetta che la discussione si apra sulla proposta di legge della Commissione?

Magliani, ministro delle finanze. Accetto.

Ungaro, segretario, legge la proposta di legge. (*Vedi Stampato n. 411-A*).

Nicotera. Chiedo di parlare.

Presidente. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge.

L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

Nicotera. Desidero di fare due osservazioni, le quali, se fossero accolte dall'onorevole ministro delle finanze, convertirei in due proposte formali; se poi egli le respingesse non le avventurerei alla votazione, temendo di fare piuttosto male che bene alla legge.

Le due osservazioni sono queste. Noi abbiamo accordato una pensione tenuissima a coloro che hanno preso parte alle guerre del 1848 e 1849. La pensione alla bassa forza, vale a dire ai soldati, è di 240 lire; però se un soldato ha avuto la fortuna di segnalarsi e di meritare la meda-

glia al valor militare, deduciamo dalle 240 lire le cento lire che sono assegnate per quella medaglia; dimodochè, in fatto, noi diamo 140 lire a chi, per effetto della medaglia, gode già l'assegno di cento lire, e così veniamo a far scontare sulla pensione delle 240 il premio ottenuto pel valor militare.

E mi occupo della bassa forza, poichè è quella che realmente versa in condizioni più misere, ed anche perchè non vorrei che qualcuno mi facesse l'osservazione che, nelle attuali condizioni del bilancio, il quale ha dovuto sopportare molti aggravii, io vengo a proporre spese maggiori.

L'osservazione però non reggerebbe, poichè, fatto il calcolo dell'aggravio che porterebbe al bilancio questo non detrarre dalle 240 lire le 100 assegnate ad un soldato decorato con la medaglia al valor militare, si avrebbe solo una spesa di mille lire all'anno e niente di più.

Pregherei quindi l'onorevole ministro delle finanze di accettare la mia proposta, la quale avrebbe lo scopo di non togliere le 100 lire a coloro che sono decorati con la medaglia al valor militare.

Questa è la prima proposta, ma ve ne è poi una seconda la quale non porterebbe neppure essa un grande aggravio al bilancio dello Stato.

Noi abbiamo preso in considerazione coloro che hanno servito nelle campagne del 1848 e 1849, ma mi parrebbe giusto che tenessimo anche conto di coloro che hanno preso parte alle campagne nel 1821 e 1831 (*Oh! oh!*).

Come vede la Camera, io mi fermo ai superstiti del 1821 e 1831 per due ragioni; la prima, perchè avendo preso in considerazione coloro che parteciparono alle campagne del 1848 e 1849, mi parrebbe pur giusto di occuparci di quelli che hanno preso parte alle campagne precedenti. La seconda, perchè, limitandoci a tener conto dei veterani del 1821 e 1831, l'aumento dei fondi da richiedersi sarebbe piccolissimo, poichè oramai di quelli del 1821 e 1831 ne restano ben pochi. Se si volesse procedere più oltre, allora veramente la cifra si aumenterebbe di molto.

Chiedo dunque al patriottismo dell'onorevole ministro delle finanze, di voler accogliere queste due proposte, che formulerò poi in due articoli, se egli le accetta. Se le respinge, non insisterò, perchè non voglio pregiudicare la questione, ma mi riserverò di ripresentarle, quando il nostro bilancio (secondo quelli che si occupano del bilancio) presenterà un avanzo rilevante. (*Si ride*).

Allora, io mi propongo di considerare non solo i veterani del 1821 e del 1831, ma anche quelli che presero parte nelle guerre successive. E credo

che sarebbe opera degna veramente di noi, degna veramente del paese! Poichè compensare coloro (ossia, compensare!... qui si tratta di non far mancare un pane a chi muore di fame) che servirono il proprio paese, mi pare sia cosa giusta, sia cosa equa. E, in un momento in cui molti si occupano degli interessi materiali, e pochi pensano ai sacrifici che sono costati il fare questa Italia, credo che valga la pena di spendere qualche migliaio di lire, come, (se non altro) attestato di gratitudine, come riconoscenza, come memoria di un passato glorioso.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Posso dichiarare all'onorevole Nicotera, che, allorquando, per iniziativa parlamentare, venne presentata questa proposta di legge, nell'animo mio non sorse nessun pensiero, nessun sentimento di preoccupazione fiscale.

È questo uno di quei casi nei quali un sentimento più alto deve vincere qualunque altro; e non credo davvero che il venire in aiuto alla onorata povertà di coloro i quali soffersero, combatterono e furono anche mutilati per fare la patria, sia cosa che possa tornar disagevole o dannosa alle finanze dello Stato, in qualunque condizione esse si trovino (*Bene!*).

Io prescindendo, dunque, da qualunque calcolo fiscale, in questo momento; ma, nel tempo stesso, ho il dovere di far notare all'onorevole Nicotera, che la legge attuale ha uno scopo molto limitato: quello, cioè, di provvedere il fondo deficiente per eseguire le leggi anteriori.

Abbiamo un gran numero di pensionati ai quali è stata comunicata la liquidazione della pensione; ma essi non possono entrarne in godimento, perchè il fondo è deficiente.

Molto meno possono toccare gli arretrati delle pensioni!

Si tratta, dunque, di un provvedimento urgente per eseguire leggi, già votate dal Parlamento, a favore di questi benemeriti patrioti.

Ora non usciamo dai termini proprii dello scopo speciale e ben circoscritto di questa proposta di legge; non prendiamo da questa legge occasione per rifare le leggi anteriori: ciò, o signori, sarebbe pericoloso.

Qui bisognerebbe modificare, non solamente ampliando, la legge del 1876, quella del 1879 e poi le altre successive, ma modificare in modo speciale, con una disposizione di favore in pro di questi pensionati, la legge dei cumuli del 1863.

Ora, se questo è necessario di farlo, conviene che il Governo studii i termini e la misura con cui possa o debba farsi.

Ed è proprio in questa legge, senza preparazione, senza studii, che si possono introdurre modificazioni così gravi? Io ne lascio giudice lo stesso onorevole Nicotera.

Al quale dirò, chiudendo queste mie poche osservazioni, che le sue raccomandazioni potranno anche non cadere nel vuoto, e servire d'argomento di studio per il Governo, specialmente ora che altre proposte di legge per pensioni militari sono allo studio o dinanzi alla Camera, presso il Ministero della guerra.

Quindi lo pregherei di non presentare oggi queste proposte, e contentarsi delle dichiarazioni che ho fatte a nome del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

Nicotera. Ho detto già che non era mia intenzione di sollevare una questione su queste due proposte; mi permetta però l'onorevole ministro delle finanze di non essere completamente del suo avviso, in quanto alla opportunità di sollevare questo argomento, in occasione di questa legge.

A me pare che aumentando noi il fondo per coloro, ai quali è stata accordata la pensione, ma che, per mancanza di fondi, non l'hanno avuta ancora, possiamo trattarla tutta la questione.

Io vorrei anche ricordare, che la proposta che io mi permisi di fare per i valorosi, che hanno servito la patria e che hanno la medaglia al valore militare, ha un precedente. Per coloro, infatti, che hanno la medaglia dei Mille, non si detraggono dalle mille lire gli assegni, che possono avere per altre medaglie.

Ma, ad ogni modo, siccome il Governo si propone di non lasciar cadere nel vuoto la mia raccomandazione ed in certo modo ha promesso che la prenderà in considerazione, vorrei rivolgergli la preghiera di accettare l'ordine del giorno, che propone la Commissione, nel quale, lasciando impregiudicata la questione, si raccomanda al Governo di ripresentarla quando lo crederà più opportuno.

Come vede l'onorevole ministro, mi contento di una promessa, la quale poi si verificherà, quando si verificherà; io spero presto, poichè, esprimendo questa speranza, ne esprimo un'altra, cioè quella che le condizioni del bilancio ci consentino di prendere in considerazione questa questione ed anche la condizione di coloro, che hanno servito prima e dopo il 1848-49.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Allorquando ho dichiarato di accettare la proposta della Commissione, implicitamente ho accettato l'ordine del giorno, nel quale sono appunto comprese le raccomandazioni fatte dell'onorevole Nicotera.

Nicotera. La ringrazio.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Leggo l'ordine del giorno della Commissione, che il Governo ha accettato.

« La Commissione, non precludendo l'adito a nuove modificazioni alla legge 4 dicembre 1879, n. 5168 quando le condizioni del bilancio consentano, si limita oggi ad approvare le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge e ne raccomanda la sollecita approvazione alla Camera ».

Ma, onorevole Commissione, quest'ordine del giorno non si può sottoporre a votazione, perchè è una raccomandazione che la Commissione fa alla Camera; se la Camera deve esprimere il suo voto, allora bisogna che l'ordine del giorno sia formulato diversamente. In ogni caso non resterebbe che prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze.

Cavalletto. *(Presidente della Commissione).* Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cavalletto. *(Presidente della Commissione).* In correlazione a quest'ordine del giorno e alle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, la Commissione prende atto di queste dichiarazioni.

Presidente. Allora poichè la Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro, quest'ordine del giorno rimane eliminato.

Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Per soddisfare agli effetti della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, il fondo di lire 750,000 stanziato per le precedenti leggi verrà portato a lire 790,000, e pel soddisfacimento degli arretrati sopraggiunti per la legge 2 marzo 1884, che decorreranno dal 1° gennaio 1884, viene stanziata la somma di lire 80,000 per il solo bilancio dell'anno 1885-86. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. A datare dalla pubblicazione della presente legge non potranno più inoltrarsi alla Commissione permanente esecutiva della legge 4 dicembre 1879 reclami o nuove domande se non per gli effetti dell'articolo 9 di detta legge applicabile egualmente agli ufficiali che alla bassa forza. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Si procederà domani in principio di seduta alla votazione a scrutinio segreto su questa proposta di legge.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto sopra un disegno di legge.

Presidente. Se vi fossero altri deputati, i quali non avessero ancora votato, li prego di voler deporre il loro voto nell'urna. *(Pausa).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari Fabrizio, Mariotti e Quartieri numerano i voti).

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul seguente disegno di legge:

Convenzioni con la Ditta Pirelli e compagni, per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscalo atto a tali operazioni:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 205 |
| Maggioranza | 103 |
| Favorevoli | 173 |
| Contrarii | 32 |

(La Camera approva).

Il presidente annunzia che, per mancanza del numero legale, è risultata nulla la votazione a scrutinio segreto su due disegni di legge.

Presidente. Comunico alla Camera che, per mancanza del numero legale, è risultata nulla la votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di contratti per cessioni e permutate di beni demaniali.

Stanziamiento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere.

Domani in principio di seduta sarà rinnovata la votazione a scrutinio segreto su questi due disegni di legge.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miniscalchi.

Miniscalchi. Pregherei la Camera di voler consentire che venga iscritto nell'ordine del giorno di domani il disegno di legge relativo all'estensione della legge del 1859 sulle servitù militari a tutto il regno, disegno di legge che è stato distribuito da alcuni giorni e che credo non porterà una discussione, nel modo come ora è stato modificato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sineo.

Sineo. Chiederei che domani, in principio di seduta, fosse discusso il disegno di legge relativo alla dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino.

Questo disegno di legge si è avvicinato alla discussione tante volte; siccome non ci sono che altri due disegni avanti, adesso pregherei la Camera di voler accordare la priorità a questo disegno di legge che ho indicato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

Toaldi. Quattro giorni fa, fu rimandato ad una prossima seduta il seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti intesi a prevenire le adulterazioni e sofisticazioni dei vini.

La discussione si era un po' ingrossata, inquantochè l'opposizione fu divisa in due campi; da un lato credeva che ci fosse una ingerenza dello Stato in fatto di tecnica; da un altro si credeva che la questione fosse stata portata sul campo del libero scambio. L'onorevole ministro di agricoltura aveva accettato la dizione della Commissione, la quale, sono sicuro, in questo tempo, avrà trovato modo di introdurre nel disegno di legge le modificazioni che erano desiderate. Così, con un semplice articolo di legge, daremo al paese una garanzia, che sfugge al Codice penale, ed a cui dovrebbe provvedere il Codice sanitario che non abbiamo.

Prego l'onorevole ministro di agricoltura di voler appoggiare la mia domanda, tanto più che la Camera ha dimostrato di voler accettare la massima di questo disegno di legge. Quindi propongo che venga discussa questa legge prima delle interrogazioni che sono già iscritte nell'ordine del giorno.

Presidente. Onorevoli colleghi, io sono e debbo essere interamente agli ordini della Camera: ma non posso fare a meno di osservare che queste mutazioni e rimutazioni costanti fatte tutte le sere nell'ordine del giorno, pregiudicano in qualche modo il decoro stesso della Camera (*Bravó!*). Io credo che il mezzo migliore di affrettare i nostri lavori sia quello di rispettare l'ordine del giorno (*Bene!*).

Ho creduto mio dovere di fare questa dichiarazione poichè ho una certa responsabilità nell'andamento dei lavori parlamentari (*Benissimo!*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pandolfi.

Pandolfi. Io approvo i sentimenti manifestati dall'onorevole presidente. Ma intanto qualunque siano le variazioni che si vorranno fare nell'ordine nell'ordine del giorno, pregherei la Camera di lasciare il suo posto al disegno di legge relativo al computo del tempo trascorso in servizio nei presidi sulle coste del Mar Rosso. Si tratta di poveri soldati ed ufficiali i quali fanno il loro dovere e noi dobbiamo mostrare loro la nostra riconoscenza.

Voci. È dovere.

Pandolfi. Faccio questa preghiera, tanto più che si tratta di una piccola legge che non darà luogo a discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

Maurigi. Dopo le giuste parole che ha testè pronunziate il nostro onorevolissimo presidente a proposito di queste continue inversioni dell'ordine del giorno che, com'egli giustamente ha detto, non accrescono il decoro delle nostre discussioni, desidererei che il Governo esprimesse la sua opinione sulla maggiore o minor convenienza di queste inversioni e che suggerisse alla Camera un ordine del giorno definitivo, perchè, col cambiare tutti i giorni, anche il lavoro parlamentare ne soffre: non ci sono le Commissioni, e si pregiudicano anche diritti acquisiti.

Rivolgerei quindi viva preghiera al Governo perchè ci dicesse come esso accoglie queste proposte o qual'è il suo concetto rispetto alla formazione del nostro ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Il Governo ha già dichiarato, alcuni giorni or sono, quali fossero i suoi concetti nello stabilire l'ordine del giorno della Camera e non ha alcuna ragione per mutarli; e però si associa all'opinione emessa dal nostro presidente, fatta solo un'eccezione, che mi pare ragionevole, per il disegno di legge an-

nunziato dall'onorevole Miniscalchi. È una legge che torna dal Senato, non è ancora iscritta nell'ordine del giorno, ed aspetta il voto della Camera per diventar legge dello Stato.

Per conseguenza, per queste considerazioni speciali che si tratta di una legge che, votata dalla Camera, può divenire legge dello Stato, per questa legge sono disposto a fare un'eccezione, e spero che l'onorevole Maurigi la troverà ragionevole. Del resto, mi associo alla dichiarazione fatta dal presidente.

Riguardo alla legge di Torino essa occupa un tal posto nell'ordine del giorno che sarà probabilmente discussa, nè ci sarà pericolo ch'essa resti senza discussione.

Toaldi. Facendo plauso alle parole del presidente del Consiglio ricordo che io non domandavo che il seguito di una discussione già cominciata o che l'onorevole presidente stesso aveva accettata.

Presidente. Onorevole Toaldi, la prego di considerare che l'iscrizione in coda dell'ordine del giorno di quella legge a cui Ella accenna fu convenuta e stabilita d'accordo col ministro di agricoltura e commercio. Quindi la pregherei di voler rifare questa proposta quando sarà presente il ministro di agricoltura e commercio.

Allora se l'onorevole Toaldi non insiste, e l'onorevole Sineo si contenta delle dichiarazioni opportunamente fatte dal presidente del Consiglio, non rimarrebbe che la proposta dell'onorevole Miniscalchi che pregherei di voler meglio determinare.

Miniscalchi. Io propongo che il disegno di legge sulle servitù militari sia discusso dopo il disegno di legge relativo ai provvedimenti per il risanamento della città di Torino.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio accetta la proposta dell'onorevole Miniscalchi in questi termini?

Depretis, presidente del Consiglio. L'accetto.

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, pongo a partito la proposta Miniscalchi accettata dal presidente del Consiglio.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge: Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere; Approvazioni di contratti per cessioni e permuta di beni

demaniali; Modificazione alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi; Aumento degli stipendi dei maestri elementari; Sistemazione dei prestiti accordati e da accordare dalla Cassa dei depositi e prestiti ad alcuni Comuni delle provincie di Lucca e Massa-Carrara; Proroga di esecuzione della legge 1° gennaio 1886 e della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini; Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala; Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168.

2. Svolgimento di una interrogazione dei deputati Novi-Lena e Pelloux; e di un'altra dei deputati Rosano e De Renzis al ministro dei lavori pubblici; di una interrogazione del deputato Plebano ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici; interpellanza del deputato Vollaro ai ministri del culto, dell'interno e della pubblica istruzione; interrogazione del deputato Bosdari al ministro dell'interno.

3. Computo del tempo trascorso in servizio nei presidii sulla costa del Mar Rosso. (397)

4. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)

5. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)

6. Estensione a tutto il regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari. (408)

7. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)

8. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)

9. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)

10. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)

11. Restituzione della sede della giudicatura mandamentale in Baranello provincia di Campobasso. (328)

12. Costituzione del Corpo della difesa costiera (316)

13. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore "Quintino Sella" nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)

14. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)

15. Autorizzazione della maggiore spesa di lire 850,000 e relativi interessi dovuti alla So-

cietà Veneta d'impresе e costruzioni pubbliche per residuo prezzo di lavoro di costruzione del palazzo delle finanze. (392)

16. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)

17. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiariе. (86)

18. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)

19. Stato degli impiegati civili. (68)

20. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)

21. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)

22. Ampliamento del servizio ippico. (208)

23. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

24. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

25. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

26. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)

27. Disposizioni sul divorzio. (87)

28. Provvedimenti per Assab. (242)

29. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)

30. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)

31. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)

32. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)

33. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)

34. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)

35. Progetto di nuovo Codice penale. (150)

36. Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le adulterazioni e sofisticazioni dei vini. (311)

37. Consorzi d'acque a scopi industriali. (267)

38. Riforma della legge postale 5 maggio 1862 e delle leggi successive. (385)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

